



SALERNO INTERPORTO SpA

Presidente Cavaliere del Lavoro Giuseppe AMATO

Uffici Amministrativi : Via Madonna di Fatima, 194 - 84129 SALERNO - tel. 089 5223288 fax 089 3867138 - email: direzione@salernointerporto.it
Ufficio Tecnico: Viale Barassi 19/20 - 84091 Battipaglia (SA) tel. 0828 372008 fax 0828 679704 - email: info@salernointerporto.it

AMMINISTRATORE DELEGATO	RESPONSABILE del PROCEDIMENTO	COORDINATORE della PROGETTAZIONE
Dott. Pierluigi PASTORE	Ing. Carmine AVAGLIANO	Arch. Orlando CAPRINO CAPRINO
UFFICIO TECNICO	CONSULENZE	
Responsabile Arch. Fausto FARINA	Economico Finanziaria Gruppo CLAS Prof. Roberto ZUCCHETTI	Progettazione Impianti Termotecnici Idrico/Sanitari - Antincendio P.I. Domenico AMENDOLA
Ing. Stefano RIGGIO Geom. Mario ANNUNZIATA Geom. Franco MARTINO Geom. Nunzio MELCHIONDA Geom. Giuliano SBORDONE Dott. ^{ssa} Adele LIMODIO	Geologia - Idrogeologia - Geotecnica Dott. Luigi LANDI Dott. Salvatore MESSINEO	Progettazione Impianti Elettrici Ing. Rosario LANDI
	Responsabile ambientale Dott. Salvatore MESSINEO	Progettazione Impianti Telematici ed Antintrusione Ing. Carmine DE DONATO
	Piano di Monitoraggio Ambientale ITAN s.r.l.	Progettazione Strutture Ing. Domenico BENINCASA
Spazio per gli ENTI		

INTERPORTO DI BATTIPAGLIA Progetto DEFINITIVO Secondo Lotto Funzionale

OGGETTO:

**PRESCRIZIONI C.I.P.E.
Progetto per le indagini archeologiche: Capitolato tecnico**

REV.	MODIFICHE	DATA	COMMESSA	ELENCO GENERALE	ELABORATO
0	EMISSIONE	Luglio 2007	002/SLF	133	IA CT
1					
2					
3					
4					
5					
				SCALA	FILE
					IA CT.doc

Inizio Progettazione 02/04/02

Diritti Tutelati a Termini di Legge

INDICE

<i>CAPO I - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI GENERALI.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 1 - Definizioni.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2 - Oggetto dell'Appalto</i>	<i>5</i>
<i>Art. 3 - Ammontare dell'Appalto.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4 - Accettazione e stipulazione del contratto.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 5 - Termine per l'esecuzione dell'appalto</i>	<i>9</i>
<i>Art. 6 - Elenco prezzi</i>	<i>9</i>
<i>Art. 7 - Cauzione provvisoria.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 8 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva</i>	<i>12</i>
<i>Art. 9 - Diritti dell'Ente sulla cauzione.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 10 - Responsabilità.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 11 - Domicilio dell'appaltatore.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 12 - Penalità per ritardi diversi e risoluzione del contratto.....</i>	<i>14</i>
<i>CAPO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ESECUZIONE DEI LAVORI</i>	<i>14</i>
<i>Art. 13 - Natura e funzione del presente Capitolato Speciale per scavi archeologici.</i>	<i>14</i>
<i>Art. 14 - Definizioni delle funzioni dell'archeologo sul campo</i>	<i>15</i>
<i>Art. 15 - Direzione Scientifica.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 16 - Operazioni riconoscitive ed indagini preliminari (A).....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 17 - Cantiere di scavo archeologico (B)</i>	<i>19</i>
<i>Art. 18 - Scavi (C).....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 19 - Trattamento preliminare dei reperti sul campo (D).....</i>	<i>32</i>
<i>Art. 20 - Trattamento dei materiali di risulta (E).....</i>	<i>33</i>
<i>Art. 21 - Esecuzione di rinterro (F).....</i>	<i>34</i>
<i>Art. 22 - Documentazione (G)</i>	<i>35</i>

<i>Art. 23 - Prelievi di campioni ed analisi specialistiche da eseguirsi durante lo scavo (H).....</i>	<i>37</i>
<i>CAPO III - ESECUZIONE LAVORI.....</i>	<i>38</i>
<i>Art. 24 - Direttore dei Lavori per conto del Committente - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e salute</i>	<i>38</i>
<i>Art. 25 - Direttore Tecnico per conto dell'appaltatore.....</i>	<i>39</i>
<i>Art. 26 - Consegna dei lavori</i>	<i>40</i>
<i>Art. 27 - Rappresentanza dell'appaltatore</i>	<i>41</i>
<i>Art. 28 - Adempimenti dell'appaltatore in materia di mano d'opera</i>	<i>41</i>
<i>Art. 29 - Norme antinfortunistiche e sull'igiene del lavoro.....</i>	<i>43</i>
<i>Art. 30 - Piano operativo di sicurezza.....</i>	<i>46</i>
<i>Art. 31 - Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza.....</i>	<i>46</i>
<i>Art. 32 - Cantieri e oneri connessi.....</i>	<i>47</i>
<i>Art. 33- Scavi e demolizioni.....</i>	<i>53</i>
<i>Art. 34 - Custodia dei cantieri.....</i>	<i>54</i>
<i>Art. 35 - Lavori in economia e in amministrazione e lavori urgenti</i>	<i>54</i>
<i>Art. 36 - Espropriazioni per la sede stabile dell'opera appaltata</i>	<i>54</i>
<i>Art. 37 - Termine utile per l'esecuzione dei lavori – Penali</i>	<i>55</i>
<i>Art. 38 - Sospensione dei lavori e proroghe.....</i>	<i>55</i>
<i>Art. 39 - Comunicazioni all'appaltatore</i>	<i>57</i>
<i>Art. 40 - Responsabilità dell'appaltatore per danni.....</i>	<i>57</i>
<i>Art. 41 - Obbligo dell'appaltatore di cooperare per verifiche e controlli della Salerno Interporto S.p.A.....</i>	<i>58</i>
<i>Art. 42 - Verifiche nel corso dell'esecuzione del lavoro</i>	<i>59</i>
<i>Art. 43 - Contestazioni e riserve dell'appaltatore nel corso dell'esecuzione del lavoro.....</i>	<i>59</i>
<i>CAPO IV - VARIANTI IN CORSO D'OPERA.....</i>	<i>60</i>
<i>Art. 44 - Variazioni e aggiunte ai lavori</i>	<i>60</i>

<i>Art. 45 - Aumento o diminuzione dei lavori appaltati.....</i>	<i>61</i>
<i>CAPO V - CONTABILITA' LAVORI.....</i>	<i>61</i>
<i>Art. 46 - Corrispettivi.....</i>	<i>61</i>
<i>Art. 47 - Costatazioni e misurazioni dei lavori.....</i>	<i>62</i>
<i>Art. 48 - Documenti contabili e tenuta dei documenti.....</i>	<i>62</i>
<i>Art. 49 - Contabilizzazione e pagamenti in acconto</i>	<i>63</i>
<i>Art. 50 - Ritardi nei pagamenti.....</i>	<i>65</i>
<i>Art. 51 - Recupero di crediti - Compensazioni.....</i>	<i>66</i>
<i>Art. 52 - Incedibilità dei crediti.</i>	<i>66</i>
<i>Art. 53 - Stato finale dell'appalto</i>	<i>66</i>
<i>CAPO VI - COLLAUDO E ACCETTAZIONE.....</i>	<i>67</i>
<i>Art. 54 - Collaudo.....</i>	<i>67</i>
<i>Art. 55 - Pagamento del saldo e svincolo della cauzione</i>	<i>67</i>
<i>Art. 56 - Eccedenza su quanto fu autorizzato ed approvato.....</i>	<i>68</i>
<i>CAPO VII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO -.....</i>	<i>68</i>
<i>Art. 57 - Clausola risolutiva espressa</i>	<i>68</i>
<i>Art. 58 - Effetti e disciplina della risoluzione.....</i>	<i>69</i>
<i>Art. 59 - Recesso del contratto.....</i>	<i>71</i>

CAPO I - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Nel presente Capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni verranno attribuiti i seguenti significati:
 - 1.a. **ENTE** (anche indicato per brevità come Committente, Ente appaltante): Salerno Interporto S.p.A.
 - 1.b. **APPALTATORE**: la persona fisica o Società o il Raggruppamento o Consorzio di imprese che si impegna a fornire le prestazioni descritte nel contratto di appalto, denominato anche Impresa, Affidatario.
 - 1.c. **CONTRATTO**: l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione dei lavori e delle prestazioni descritti nel contratto.
2. Costituiscono parte integrante del contratto di appalto:
 - 2.a. Il presente Capitolato Speciale contenente la descrizione delle prestazioni da eseguire, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto (Tavola ARC-8).
 - 2.b. Gli elaborati posti a base di gara: i documenti contenenti le indicazioni grafiche o numeriche illustrative o descrittive dell'oggetto dell'appalto, e precisamente:
 - 2.b.1. inquadramento territoriale (Tavola ARC-1);
 - 2.b.2. aerofotogrammetria con documentazione fotografica del sito (Tavola ARC-2);
 - 2.b.3. planimetria generale con rilievo plano-altimetrico del sito (Tavola ARC-3);
 - 2.b.4. carta con indicazione delle profondità massime dello scavo di progetto - intero intervento (Tavola ARC-4);
 - 2.b.5. carta con indicazione delle profondità massime dello scavo di progetto - secondo stralcio funzionale (Tavola ARC-5);
 - 2.b.6. computo metrico ed elenco prezzi unitari (Tavola ARC-6);
 - 2.b.7. relazione tecnica (Tavola ARC-7).
 - 2.c. Il prezzario Regione Campania dei Lavori Pubblici approvato con delibera di Giunta Regionale n° 3070 del 31/10/03;
 - 2.d. " Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di opere, lavori e forniture in opera delle società del Gruppo F.S. ", approvato dal Consigli di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato S.p.A. nelle sedute del 28.09.2000 e del 14.12.2000, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 4 al n° 1622 Serie 3, il giorno 15.01.2001, " Disposizioni Generali Tecniche ed Amministrative " e "

- Circolare e Disposizione Tecniche e Amministrative di aggiornamento “ per le esecuzioni dei lavori all’armamento indicate da R.F.I.;
- 2.e.L'offerta dell'appaltatore e le dichiarazioni rese dall'appaltatore in sede di gara;
- 2.f.Il Capitolato Generale di appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 Aprile 2000, n°145.
3. In caso di discordanza o contrasto tra le norme contenute nei documenti sopra indicati la prevalenza è determinata dall’ordine in base al quale i documenti stessi sono elencati nel presente articolo.

Art. 2 - Oggetto dell’Appalto

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per l’ esecuzione delle indagini archeologiche preliminari alla realizzazione dell’Interporto di Battipaglia (SA), secondo stralcio funzionale. Più in particolare, così come raccomandato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno – Avellino e Benevento, con nota prot. 2967/10D del 17 marzo 2005, gli interventi saranno i seguenti:

1. **intera area:** esecuzione di n. 10 carotaggi, con relativa lettura geo-archeologica e n. 5 trincee di verifica;
2. **I° stralcio funzionale: esecuzione di** n. 20 carotaggi comprensivi di lettura geo-archeologica e n. 5 trincee di verifica.
3. **Intera area** prevista per la realizzazione dell’Interporto: esecuzione di dieci trincee di approfondimento.
4. **Intera area** prevista per la realizzazione dell’Interporto: esecuzione di tutte le opere e provviste richieste dalla Direzione Scientifica per l’eliminazione del rischio archeologico, anche eccedenti i carotaggi e le trincee elencati ai punti 1) e 2).

Art. 3 - Ammontare dell’Appalto

1. Il presente appalto è “ a misura ”.
 - a. **Importo complessivo dell’appalto** (compresi oneri per la sicurezza):
€ 79.652,78 (euro settantanovemilaseicentocinquantadue/78);
 - b. **Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:**
€ 3.226,94 (euro tremiladuecentoventisei/94);
 - c. **Importo dei lavori** al netto degli oneri di sicurezza:
€ 76.425,84 (euro settantaseimilaquattrocentoventicinque/84);

Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria D.P.R. 34/2000</i>	<i>Importo</i>	<i>Percentuale</i>
Scavi archeologici	OS 25	€ 76.425,84	100,00%

2. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art.21 comma1, lett.a) e comma 1bis) della Legge 109/94 e s.m.i. e dell'art.9, comma 2 lett.a1) del D.Lgvo 22 gennaio 2004, n°30.Si precisa che sul prezzo Arch. 001 il ribasso si applica solo sulle spese generali e sull'utile dell'impresa.
3. Nella determinazione del ribasso sull'elenco prezzi offerto, l'Appaltatore riconosce esplicitamente di aver tenuto conto di tutti gli oneri determinati dagli allegati contrattuali e di essere perfettamente a conoscenza della natura, dell'entità, delle finalità delle prestazioni da fornire nonché di aver effettuato i necessari sopralluoghi ed accertamenti nella località nella quale le stesse si devono fornire e di avere adeguatamente valutato, avendone tenuto conto nella formulazione dell'offerta, le relative caratteristiche, possibilità logistiche, vie di comunicazione e accesso all'area, le eventuali necessità di usare mezzi di trasporto commisurati alle esigenze del servizio, e tutte le altre condizioni che possono influire nello svolgimento delle attività, sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
4. Pertanto l'Appaltatore nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni, attività e forniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere completo, definito ed esaustivo il lavoro oggetto di gara, onde poter eseguire nella massima sicurezza i lavori di realizzazione dell'Interporto. L'Appaltatore si assume il rischio dell'eventuale insorgere delle maggiori ed impreviste difficoltà di esecuzione di cui all'art. 1664, 2° comma C.C.
5. L'impresa si obbliga ad eseguire tutte le attività di cui all'art.2, comma4, necessarie per consentire l'esecuzione di tutti i saggi/ scavi/ accertamenti necessari per la valutazione del rischio archeologico sull'intera area di progetto dell'Interporto (mq 413.000). Tali prestazioni verranno compensate a misura in base ai prezzi unitari depurati del ribasso d'asta offerto in fase di gara.
6. Si precisa che non vi è alcun limite al numero di unità degli interventi. La ditta è

sempre obbligata ad intervenire anche per interventi di limitata entità e superficie, in funzione delle indicazioni del Committente. La tipologia degli interventi e la successione temporale, in cui andrà ad essere eseguito il lavoro, non comporta alcuna variazione dei compensi all'Impresa.

7. La ditta aggiudicataria si impegna fin d'ora :

- a. ad eseguire gli interventi necessari per l'indagine archeologica dove venga disposto, indipendentemente dalle quantità e tipologie previste, senza richiedere alcun compenso ulteriore ai prezzi unitari depurati del ribasso d'asta offerto in fase di gara;
- b. ad eseguire contemporaneamente e con le priorità dettate dal Committente mediante specifico Ordine di Servizio del Direttore Lavori che disporrà anche i tempi di esecuzione, più interventi anche su zone dell'area di sedime del realizzando Interporto, distanti tra loro, (fino a tre aree in contemporanea) senza richiedere alcun compenso ulteriore a quanto definito con il presente Capitolato Speciale d'Appalto. In caso di ritardo nell'inizio dei lavori su un'area indicata dall'Amministrazione sarà applicata una penale nella misura prevista dall'art. 37 comma 1 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti nell'Ordine di Servizio del Direttore Lavori.

Nel caso di mancato inizio su più aree la penale verrà applicata una volta per ogni area.

- 8.** Nei prezzi sono compresi tutti gli oneri ed i magisteri per consentire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni specifiche dettate dalla D.S..
- 9.** L'appaltatore è a conoscenza che le prestazioni necessarie per la localizzazione e la bonifica da ordigni bellici delle aree, propedeutiche all'esecuzione degli interventi tesi alla valutazione del rischio archeologico sull'intera area di progetto, e alla realizzazione dell'Interporto, sono state oggetto di gara d'appalto diversa dalla presente. Nella determinazione del ribasso offerto sull'elenco prezzi l'appaltatore ha tenuto conto anche degli oneri connessi alla eventuale presenza contemporanea sul cantiere dell'impresa che esegue la bonifica da ordigni bellici.

10. Il committente si riserva:

- a. la facoltà di affidare gli interventi previsti dal comma 4 dell'art.2 in funzione delle proprie esigenze, senza alcun limite di importo, e nell'arco temporale di trecentosessantacinque giorni dalla stipula del contratto, senza che l'appaltatore possa pretendere alcun onere aggiuntivo rispetto ai prezzi unitari depurati dal ribasso d'asta offerto in sede di gara;

- b. la facoltà di stabilire i tempi degli interventi previsti dal comma 4 dell'art.2 in funzione dell'entità delle lavorazioni e delle indicazioni della D.S. .
- c. la facoltà di eseguire gli interventi previsti dal comma 4 dell'articolo 2 anche in varie fasi, separate e disgiunte nel tempo in funzione delle proprie esigenze, senza che l'Impresa possa pretendere compensi di sorta, né presentare richieste di indennizzi;
- d. la facoltà di escludere dall'appalto quelle attività che ritenesse opportuno fare eseguire, anche in economia, da altra Impresa specialista nel settore di appartenenza o dal proprio personale e ciò senza che l'Impresa possa pretendere compensi di sorta, né presentare richieste di indennizzi;
- e. la facoltà di non affidare alcuna delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 2, senza che l'Impresa possa pretendere compensi di sorta, né presentare richieste di indennizzi.

Art. 4 - Accettazione e stipulazione del contratto

1. Il contratto è concluso con il ricevimento da parte dell'appaltatore della comunicazione scritta dell'approvazione dell'aggiudicazione, ma la sua efficacia è subordinata all'acquisizione della documentazione di cui alla legge n. 646/1982 e successive modifiche ed integrazioni, ove prescritta.
2. L'appaltatore, entro il termine indicato nella lettera di comunicazione dell'approvazione dell'aggiudicazione, deve:
 - a. presentarsi per la formalizzazione del contratto;
 - b. esibire la documentazione attestante l'avvenuta costituzione delle garanzie richieste se non già effettuata, e di tutto ciò che occorra per assumere l'esecuzione delle prestazioni secondo le pattuizioni contrattuali;
3. Ove l'appaltatore sia inosservante rispetto ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti dal precedente comma, si procederà ai sensi del successivo art. 12.
4. Nei casi consentiti dalla normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa il contratto può essere stipulato, sotto condizione risolutiva, anche in difetto di preventiva acquisizione della documentazione o delle informazioni in ordine all'inesistenza di cause ostative alla stipula. In tale ipotesi il successivo accertamento dell'esistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto può determinare la risoluzione del contratto.
5. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici richiamate al precedente articolo, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che

regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

6. Nessun compenso, oltre quello costituito dai prezzi di appalto al netto del ribasso contrattuale verrà pertanto conferito o comunque riconosciuto all'Appaltatore per l'esecuzione di tutte le opere connesse al lavoro previste dal presente capitolato e dal relativo progetto esecutivo.
7. L'appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, della permanenza delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che consenta l'immediata eseguibilità dei lavori.

Art. 5 - Termine per l'esecuzione dell'appalto

Il termine utile complessivo per dare esecuzione all'appalto è fissato nei seguenti termini :

1. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto e indicati ai commi 1, 2, e 3 dell' art. 2 è fissato in giorni solari consecutivi 90 (novanta) decorrenti dalla data del verbale di consegna.
2. Non saranno ammesse proroghe ai termini indicati, salvo per i ritardi conseguenti ad eventi derivati dalla responsabilità del committente.
3. Gli eventuali interventi ulteriori di cui al comma 4 dell'art.2 da eseguire nell'ambito dell'intera area destinata alla realizzazione dell'Interporto, su indicazioni della D.S., dovranno essere iniziati entro sette giorni dalla disposizione del Responsabile del Procedimento che individua le aree da bonificare e specifica la durata degli interventi. Gli interventi di cui al presente punto potranno essere ordinati nel corso di trecentosessantacinque giorni dalla stipula del contratto.
4. I termini degli eventuali interventi ulteriori previsti dal comma 4 dell'art.2, saranno stabiliti dal Direttore Lavori in funzione dell'entità delle lavorazioni e delle indicazioni della D.S. , con espressa rinuncia dell'appaltatore a richiedere maggiori oneri o compensi connessi al prolungamento dei lavori.

Art. 6 - Elenco prezzi

I prezzi di capitolato sono di seguito riportati:

Arch.001

Scavo per indagine archeologica entro quadrettatura predisposta, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, da eseguirsi a mano con "sistema stratigrafico", a cielo aperto ed a qualsiasi profondità, compreso la setacciatura e la flottazione delle terre di scavo; il recupero di reperti, cernita e lavaggio accurato degli stessi e trasporto nei siti indicati dalla D.L.. I reperti recuperati avranno una prima siglatura e saranno sistemati in sacchetti di plastica trasparente ed in cassette di plastica dura. Compreso, inoltre, la configurazione stratigrafica delle pareti verticali ed eventuali opere di puntellatura delle stesse con travi e tavole di legno, primi interventi di consolidamento conservativo delle strutture emergenti ed eventuali protezioni provvisorie dei siti, ove ritenuto necessario, con teli di polietilene o tavolati in legno ovvero con coperture provvisorie in tubolari metallici e lamiere. Ove disposto dalla D.L. si procederà al riempimento dei cavi precedentemente scavati con materiali inerti adatti alla protezione dei siti rinvenuti quali pozzolana, ghiaia, sabbia e argilla espansa previa stesura sulla intera superficie di tessuto non tessuto. Su indicazione della D.L., il materiale scavato potrà essere depositato nell'ambito del cantiere o trasportato a rifiuto presso una pubblica discarica.

Detti lavori saranno eseguiti da squadre di operai alle dirette dipendenze del personale tecnico e scientifico preposto alla Direzione dei Lavori e pagati su presentazione di liste della manodopera alle quali saranno applicate le tariffe aumentate del 15% quali spese generali e del 10% quali utile dell'impresa.

Per n° 1 squadra composta da n° 1 operaio specializzato, n° 1 operaio qualificato e n° 1 operaio comune. 79,24 €/h (settantanove/24 €/ora).

Arch.002

Fornitura a piè d'opera di materiali e nolo di attrezzature e macchinari occorrenti durante i lavori di scavo quali: pietrisco, pozzolana, sabbia, argilla espansa, cemento, calce, tessuto non tessuto, tavole e travi di legno, chiodi, tubolari metallici per ponteggi, giunti, lamiere zincate o grecate, cassette in plastica, sacchetti in plastica, cartellini, autocarro, bobcat, dumper, escavatore, ecc.. A detti materiali e noli saranno applicati i prezzi ricavati dalla Tabella dei prezzi edita dalla Commissione Regionale per il rilevamento del costo dei materiali, dei trasporti e dei noli istituita con Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n°505 del 28/01/1977 aggiornata al 01/01/2005. I prezzi così ricavati saranno aumentati del 15% quali spese generali e del 10% quali utile dell'impresa. 10 % (diecipercento).

E02.003a

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri del diametro minimo di 85 mm: in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, tufi non lapidei, ecc.: fino a 20 m dal piano di campagna.. 69,98 €/m (sessantanove/98 €/m).

Inoltre, fanno parte dell'elenco prezzi anche il prezziario e le tabelle di seguito citate:

1. Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n°3070 del 21/10/2003;
2. Tabella dei prezzi edita dalla Commissione Regionale per il rilevamento del costo dei materiali, dei trasporti e dei noli istituita con Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n°505 del 28/01/1977 aggiornata al 01/01/2005.

Per una compiuta descrizione ed applicazione delle categorie di lavoro, le avvertenze generali del prezziario e note particolari riportate nel "Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici per la Campania, approvato con Delibera di G. R. n° 3070 del 31 ottobre 2003, costituiscono parte integrante del presente Capitolato Speciale di appalto. Analogamente il **CAPO II – Disposizioni riguardanti l'esecuzione dei lavori** costituisce norma esplicativa delle modalità di applicazione delle categorie di lavoro.

Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, si procederà al concordamento dei **nuovi prezzi** con le norme **dell'art. 136 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n°109 e successive modificazioni**; all'occorrenza si farà riferimento a specifiche analisi e ricerche di mercato.

Art. 7 - Cauzione provvisoria

E' richiesta una cauzione provvisoria di € 1.593,06 (millecinquecentonovantatre/06) pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dell'appalto, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Tale cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria od assicurativa, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara e dovrà coprire un arco temporale di giorni 180 decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Art. 8 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva

1. E' richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva corrispondente al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
3. La garanzia è prestata a copertura della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla esecuzione dei lavori, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi, ivi compresi gli obblighi derivanti dalle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
4. L'Ente può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Ente.
5. La cauzione potrà essere costituita, alternativamente ed a scelta dell'appaltatore, in uno dei modi indicati al comma 1, dell'art. 1, Legge 348/82, fermo restando che ove la scelta ricada su uno dei modi di cui alle lettere *b)* e *c)*, l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
 - a. di aver preso visione del presente capitolato, del contratto e dei documenti ad essa allegati;
 - b. di obbligarsi a versare all'Ente, entro 15 (quindici) giorni, a prima richiesta e senza eccezioni, la somma garantita o la minor somma richiesta anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità;
 - c. di obbligarsi al pagamento delle somme garantite per un anno dalla cessazione della garanzia relativamente ad eventi intervenuti in pendenza di garanzia;
 - d. che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.
6. La cauzione definitiva cessa di avere effetto a partire dalla data di approvazione del certificato di collaudo.
7. In caso di escussione della cauzione, l'appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
8. L'importo della cauzione dovrà essere di volta in volta riadeguato in occasione di eventuali perizie di varianti che facciano aumentare o diminuire l'importo dei lavori.

9. La mancata costituzione, così come l'omesso rinnovo o reintegrazione delle garanzie costituiscono causa di risoluzione di diritto dell'appalto per inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Sia la cauzione provvisoria che la cauzione definitiva dovranno essere conformi ai modelli approvati con Decreto Ministero delle Attività Produttive n° 123 del 12/3/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°89/1 del 11/5/2004.

Art. 9 - Diritti dell'Ente sulla cauzione

1. L'Ente ha diritto di incamerare ai sensi dell'art. 1382 c.c. la cauzione per il risarcimento dei danni che esso affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
2. L'Ente potrà pure valersi direttamente della cauzione per la restituzione delle maggiori somme che esso affermi aver pagato in più durante l'appalto in confronto a quanto risultante dallo stato finale a saldo e di quanto altro dovuto a qualsiasi titolo dall'appaltatore. In ogni caso l'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 10 - Responsabilità

1. L'appaltatore è responsabile dei danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attività all'Ente, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione dell'appalto.
2. La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose dell'appaltatore sarà sempre a carico di questo ultimo.
3. L'appaltatore è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori, sia all'interno che all'esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.

Art. 11 - Domicilio dell'appaltatore

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale dell'appaltatore, salva diversa elezione stabilita in contratto, si intende fissato, anche in assenza di un'esplicita dichiarazione, nel luogo dove l'appaltatore ha la sede principale della propria impresa.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, con i medesimi termini e modalità, il

nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, è presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l'esecuzione del contratto.

Art. 12 - Penalità per ritardi diversi e risoluzione del contratto

1. Nel caso in cui l'appaltatore non si presenti per la formalizzazione del contratto entro la data stabilita nella lettera di comunicazione della formale approvazione o non presenti il documento attestante l'avvenuta costituzione della cauzione, ovvero non fornisca la documentazione necessaria per l'acquisizione della certificazione della legge di cui all'articolo 4, verrà applicata - per uno qualsiasi degli inadempimenti sopra previsti - una penale pari ad Euro 75,00 (settantacinque/00) per ogni giorno di ritardo sino al 20° giorno successivo alla scadenza del termine sopra previsto.
2. Alla scadenza del termine da ultimo indicato, la Salerno Interporto S.p.A., ferma l'applicazione della penale suddetta, stabilirà un nuovo termine non inferiore a giorni 10 per gli adempimenti di cui sopra.
3. Decorso tale ultimo termine, la Salerno Interporto S.p.A., potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., incamerando, ai sensi dell'articolo 1382 c.c., l'eventuale cauzione provvisoria, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

CAPO II – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 13 - Natura e funzione del presente Capitolato Speciale per scavi archeologici

Il presente capitolo relativo all'esecuzione degli scavi archeologici è stato desunto dalle risultanze e dagli studi condotti a livello specialistico nel settore dalla COMMISSIONE NORMAL – SCAVI ARCHEOLOGICI.

Il capitolato d'appalto è una parte integrante del rapporto fra "committente" e "impresa esecutrice" che definisce la consistenza delle opere stabilite e la loro corretta esecuzione. Appare evidente che uno scavo archeologico è, per sua natura, un'opera la cui consistenza è raramente delimitabile con esattezza nella misura, nei contenuti e nelle definizioni.

A differenza infatti di un restauro archeologico o storico-artistico - nel quale quanto più approfondita ed accurata sia la diagnostica, tanto più accurata potrà essere la progettazione e la definizione della consistenza e delle previsioni- per lo scavo archeologico un pur esauriente svolgimento delle operazioni di ricognizione (intesa globalmente in tutte le sue parti, ovvero ricognizioni territoriale, prospezioni, saggi di

scavo propedeutici all'intervento, documentazione propedeutica all'intervento), non assicura gli elementi per la redazione di un progetto particolareggiato e di conseguenza di un capitolato di oneri compiutamente descritti.

Lo scavo archeologico è, per sua natura, a prescindere dalla cronologia delle emergenze, dalle caratteristiche del terreno e dalle circostanze operative, un lavoro basato sulla occasionale stratificazione, in un certo punto, di livelli succedutisi, per vicende storiche per lo più ignote e largamente imprevedute ed imprevedibili, sia nella loro evoluzione positiva, sia nelle eventuali vicende di modifica, alterazione, disturbo (es. una necropoli romana, su di un sito preistorico, modificato dall'impianto di un luogo di culto paleocristiano, al di sotto di un palazzo rinascimentale, demolito e ricostruito in età moderna).

La particolarità specialistica dello svolgimento delle opere non può prevedere una descrizione accurata dei lavori (né, di conseguenza, un capitolato di oneri ben definiti e descritti), mentre invece esige la presenza costante dell'archeologo, che svolga la sua specifica mansione professionale di riconoscimento delle variazioni stratigrafiche e della valutazione qualitativa e quantitativa, istante per istante, delle risultanze dello scavo.

Il presente Capitolato Speciale deve essere quindi visto come un ausilio metodologico e pratico all'appaltatore, contenente prescrizioni fondamentali sul comportamento da tenere nelle varie circostanze previste, assolutamente non sostitutivo della presenza costante dell'archeologo ed assolutamente non equiparabile ad un manuale di scavo archeologico.

Art. 14 - Definizioni delle funzioni dell'archeologo sul campo

Forma oggetto della professione di archeologo l'individuazione, ricognizione e rilievo dei siti di interesse archeologico e l'individuazione della natura, autenticità, provenienza e rilevanza anche estetica, dei beni di interesse archeologico.

Pertanto il lavoro sul campo dell'archeologo consiste nel coordinamento, con puntuale azione di verifica e presenza costante sui lavori di scavo, con particolare riferimento al riconoscimento degli strati e dei manufatti, pianificando ed orientando gli interventi verso obiettivi culturalmente mirati e inserendoli nel più ampio piano di ricerca storica.

È sua precisa responsabilità vigilare che, contestualmente allo scavo e funzionalmente ad esso, venga realizzata la documentazione scientifica afferente allo scavo stesso.

L'esecuzione va affidata ad operai sotto il controllo dell'assistente di scavo, il quale effettuerà i prelievi dei campioni e le analisi necessarie e il trattamento preliminare dei reperti sul campo. In questa ottica l'archeologo dovrà altresì

provvedere per tempo all'eventuale coinvolgimento di professionalità e specialisti specifici, ove si renda necessario.

Art. 15 - Direzione Scientifica

La Direzione Scientifica (D.S.) è riservata sempre alla Soprintendenza Archeologica. Fanno eccezione i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge relativamente alle Concessioni di scavo (L. 1089/39). Anche il Concessionario di scavo è tenuto ad osservare le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

La D.S. coordina ed impartisce le direttive specifiche alla Direzione Lavori generali dell'intervento, anche ai fini dell'interrelazione delle diverse fasi dello stesso.

La D.S. si avvale dove lo ritenga opportuno e necessario, di archeologi professionisti, ai quali affidare i compiti previsti dal presente Capitolato Speciale, individuati dal Committente su indicazioni della Soprintendenza Archeologica.

Art. 16 - Operazioni riconoscitive ed indagini preliminari (A)

Propedeutiche all'esecuzione dello scavo vero e proprio, le operazioni riconoscitive e le indagini preliminari hanno il fine di individuare con la massima certezza e con la maggior chiarezza possibile l'estensione e la tipologia del sito oggetto di scavo.

Sarà pertanto cura della D.S. accertare che siano state effettuate, o nel caso contrario predisporre tutte quelle operazioni che possano consentire l'individuazioni delle caratteristiche del sito.

A 1 – RICOGNIZIONE TERRITORIALE

La ricognizione topografica dovrà consentire di prendere visione diretta delle evidenze archeologiche, sia monumentali che documentarie, dell'area, individuandone l'estensione.

A1.1 Documentazione grafica di base.

La documentazione grafica di base sarà costituita dalla georeferenziazione dell'area oggetto di indagine, riportandone i limiti, ed il posizionamento delle emergenze presenti su idonea base cartografica, secondo le indicazioni della D.S.

A1.2 Documentazione fotografica di base.

Oltre all'esecuzione della documentazione topografica di base, sarà opportuno realizzare una documentazione fotografica, sia di insieme riferita ai singoli punti cartografici, che particolareggiata per le evidenze, secondo le indicazioni della D.S.

A1.3 Raccolta e classificazione dei materiali di superficie.

La ricognizione territoriale dovrà essere completata dalla raccolta di un'adeguata campionatura di materiali di superficie, la cui classificazione consentirà di individuare l'arco cronologico di frequentazione del sito e di acquisire informazioni utili all'identificazione della tipologia del sito stesso. Tali operazioni eseguite secondo le indicazioni della D.S., dovranno essere compiute esclusivamente da collaboratori archeologi.

A 2 – FOTOGRAFIE AEREE E FOTORILEVAMENTO DEL TERRITORIO

L'esecuzione e l'interpretazione di immagini multitemporali e multispettrali da aereo, da satellite, da bassa e bassissima quota, consente di ottenere informazioni sempre più dettagliate sul territorio oggetto di indagine. Il prodotto dell'interpretazione deve essere interfacciato con la restituzione fotogrammetrica nella scala adeguata per identificare al suolo le informazioni acquisite e verificarle con prospezioni geofisiche e meccaniche.

A 2.1 *Fotografie aeree*

Si dovranno eseguire, se necessario, voli aerei alle quote indicate dalla D.S. e la copertura dell'intera area interessata. Le riprese dovranno avvenire nel periodo più favorevole, in modo da ottenere, in base al colore della vegetazione, al grado di umidità e all'incidenza della luce solare, delle fotografie ottimali per l'interpretazione ai fini archeologici. Dovranno essere riprese immagini da aerei attrezzati con camere fotogrammetriche (tipo Zeiss o Wild), montanti negativi con superficie utile di cm 23x23. le riprese dovranno essere realizzate con assetto nadirale e dovranno consentire la lettura stereoscopica delle immagini. Pertanto le strisciate di fotogrammi saranno realizzate ad intervalli regolari con sovrapposizione laterale pari al 60%. Inoltre dovranno essere realizzati blocchi di strisciate (strisciate contigue e parallele) con una sovrapposizione laterale pari al 15-30% (in base all'orografia del terreno).

Le quote ed il periodo di ripresa saranno concordate con la D.S. Le pellicole usate (100 ASA-22 DIN) dovranno consentire la realizzazione di immagini in b/n , a colori, all'infrarosso (b/n e falso colore) e infrarosso termico (pseudo-fotografia). Ove opportuno (ad esempio nel caso di monumenti complessi), si procederà all'esecuzione di fotogrammetrie computerizzate da restituire anche graficamente in scala adeguata.

A 2.2 *Telerivelamento*

La D.S. disporrà, ove necessario, l'acquisizione, il trattamento e l'interpretazione di immagini riprese da bassa e bassissima quota (tra i 300 e i 50 m) mediante apparecchiature ad alta risoluzione.

A 2.3 *Restituzione aereofotogrammetrica*

La restituzione topografica dovrà avvalersi delle metodologie fotogrammetriche, anche elettroniche, attraverso le risultanze del telerilevamento e delle fotografie aeree.

A 3 PROSPEZIONI GEOFISICHE E MECCANICHE

L'analisi del territorio può essere sviluppata attraverso una serie di controlli utilizzando metodologie geofisiche (metodi indiretti) e carotaggi (metodi diretti), volti non solo all'individuazione del sito, ma anche al riconoscimento delle testimonianze sepolte ed allo studio delle condizioni dei terreni di fondazione dei complessi architettonici. L'utilizzo dei modelli indiretti non distruttivi è in grado di fornire dati sufficientemente attendibili sulla presenza, sulla consistenza e sull'estensione dell'area da presenze antropiche (metodi magnetici, geoelettrici, sismici, acustici, elettromagnetici, ad induzione ed impulsivi, polarizzazione elettrica indotta o spontanea). Tali metodi vanno integrati con dati diretti ottenibili con carotaggi continui mediante l'uso di sonde adeguate. Per l'utilizzo di tali metodi dovrà essere predisposto, su indicazione della D.S. uno specifico progetto.

A 4 VERIFICA DEI DATI ATTRAVERSO LE FONTI STORICHE

I dati acquisiti attraverso le operazioni ricognitive di cui ai punti precedenti dovranno essere integrati o comunque verificati alla luce di ricerche sui testi quali:

- fonti classiche
- fonti storiche
- fonti bibliografiche
- documenti d'archivio

A 5 SAGGI DI SCAVO

A giudizio della D.S. potranno essere condotti saggi esplorativi ai fini conoscitivi della reale consistenza delle evidenze archeologiche individuate con le metodologie di cui ai punti precedenti e per il controllo diretto dell'effettiva estensione delle stesse. Tali saggi saranno condotti nei punti indicati dalla D.S. e saranno da disporsi necessariamente ai fini della predisposizione della emanazione dei provvedimenti di tutela.

A 6 RELAZIONE PRELIMINARE / PUBBLICAZIONE PRELIMINARE

Le risultanze scientifiche dei dati, derivanti dalle operazioni ricognitive e dalle indagini, costituiranno parte integrante della relazione allo scavo, e la stessa oggetto di pubblicazione preliminare da rendere edita negli organi di informazione ufficiali del M.B.C.A.

Art. 17 - Cantiere di scavo archeologico (B)

Nell'impianto e conduzione di un cantiere di scavo archeologico si seguiranno le norme comunemente in uso nei cantieri edili, con la riserva che la messa in opera di qualunque manufatto impianto od altro, non determini movimenti di terra, neanche di potenza minima, nei casi in cui la D.S. ritenga che sussistano rischi di danneggiamento agli strati o alle strutture archeologiche. Ove necessario si provvederà alla posa in opera di strati di isolamento.

B 1 IMPIANTO DEL CANTIERE

La constatazione della realtà dei luoghi e delle condizioni specifiche del sito, in stretta relazione con l'area archeologica da indagare, potrà essere elemento condizionante di scelte e decisioni da assumersi nell'impianto stesso del cantiere.

Criterio fondamentale di massima è che la predisposizione del cantiere, in relazione all'attività prevista, consenta, all'interno di esso, che ogni servizio o funzione debba o possa svolgersi senza intralci, nell'ottica di una economicità generale e nel pieno rispetto della correttezza scientifica dell'intervento.

L'area a servizio del cantiere sarà individuata in modo da evitare il verificarsi di sovrapposizioni con l'area di scavo, assegnando ai servizi del cantiere una zona ben definita. A tal fine, nella planimetria in scala adeguata di tutta la superficie interessata, da redigersi a cura dell'appaltatore, dovrà essere individuata sia l'area destinata ai servizi che quella destinata all'indagine archeologica.

Gli adempimenti relativi all'individuazione globale dell'area di cantiere si considerano già esperiti nei casi nei quali sia stato già emanato il decreto di occupazione temporanea.

B 2 PERIMETRAZIONE CANTIERE

La perimetrazione del cantiere sarà individuata da una recinzione protettiva di consistenza ed altezza idonea a difendere le opere ed i materiali depositati all'interno

del cantiere, offrendo sufficiente sicurezza, pur trattandosi di una struttura provvisoria.

Per la messa in opera si richiama a quanto espresso al punto B 1.

B 3 PIANIFICAZIONE DEL CANTIERE

All'interno della recinzione di sicurezza e con riferimento alle diverse funzioni da espletarsi nell'area del cantiere si dovranno prevedere alcuni "impianti" aventi diverse funzioni.

B 3.1 Impianti chiusi

Tra i locali chiusi il cantiere di scavo archeologico dovrà obbligatoriamente prevedere un idoneo locale per il ricovero temporaneo dei materiali di scavo.

B 3.2 Locali aperti, semiaperti, tettoie

Nel cantiere archeologico i locali aperti, semiaperti e tettoie saranno destinati al lavaggio ed alla pulizia dei reperti, alla sigillatura dei materiali ed ai primi interventi ricostruttivi e al restauro, al deposito temporaneo di materiali di grandi dimensioni non deperibili, alla rimessa di utensili etc.

B 3.3 Aree scoperte di servizio

Nell'ambito della dislocazione delle funzioni all'interno del cantiere di scavo si dovrà prevedere, ove necessario, un deposito temporaneo di manufatti litici, provenienti dall'area di scavo, non soggetti a deperibilità.

Si dovrà inoltre prevedere un'area da lasciare libera al momento dell'impianto di cantiere, dove accumulare i materiali di risulta dello scavo in attesa che gli stessi vengano caricati e trasportati alla discarica od altro luogo designato. Sarà pertanto necessario individuare un'area in piano, rigorosamente esterna alla zona da esplorare ed in prossimità del luogo di caricamento. L'area scelta dovrà altresì consentire la setacciatura come al punto D 1.

Le operazioni di vagliatura ad acqua e flottazione andranno eseguite in luogo aperto appositamente scelto dalla D.S. e deve essere altresì previsto lo smaltimento delle acque residue.

B 3.4 Viabilità interna del cantiere

I passaggi carrai che consentono il transito di mezzi meccanici (pale meccaniche, motopale, escavatori ecc.) dovranno essere mantenuti, se necessario, con uno strato di materiale inerte idoneo e comunque di natura diversa da quello eventualmente presente nella composizione del terreno oggetto di scavo, al fine di evitare inquinamento agli scavi archeologici.

B 4 FORNITURA DI SERVIZI (acqua, elettricità, servizi igienici, smaltimento rifiuti, etc.)

Per quanto concerne le forniture di servizi si seguiranno le norme consuete dei cantieri edili, ferma restando la riserva sui movimenti terra di cui al presente art. 17.

B 5 ADEGUAMENTO NORMATIVA DI SICUREZZA

Si richiama per intero la normativa vigente in materia (fermo restando la riserva sui movimenti terra di cui all'art. 17)

B 6 OPERE PROVVISORIE

B 6.1. Sbadacchiature di trincee, saggi, etc.

La sbadacchiatura verrà eseguita in conformità con la normativa vigente in materia, ferma restando la riserva sui movimenti di terra di cui al presente art. 17 e provvedendo se necessario, alla posa in opera di uno strato di isolamento.

B 6.2. Sistema idrovoro

In condizioni di persistenza di acqua, per mantenere asciutto lo scavo, si userà un congruo sistema idrovoro, avendo cura che l'acqua di risulta venga incanalata in modo da non arrecare danni all'area di scavo. Lo stesso vale per eliminare i ristagni dell'acqua piovana.

In condizioni di acqua permanente su estese superfici si adotteranno sistemi di bonifica idonei (paratie stagne, well-point) da impiantarsi previa specifica progettazione.

B 7 PROTEZIONE DELL'AREA DI SCAVO

B 7.1 Protezione temporanea degli agenti atmosferici durante lo svolgimento dei lavori

Potranno essere utilizzati teloni, incantucciati, ombrelloni, tende da sole, tensostrutture, tettoie autoportanti, purché adeguatamente sollevate da terra con tralicci e pali secondo quanto previsto al presente art. 17.

Le protezioni, dovranno consentire, senza intralci, lo svolgimento delle attività previste nell'area oggetto di indagine.

Dovrà trattarsi, in ogni caso, di strutture leggere facilmente rimovibili, in modo da consentire la realizzazione della documentazione fotografica o video. La struttura dovrà altresì consentire un idoneo ricambio di area ed evitare effetti serra, condense, etc.

B 7.2 Protezione provvisoria dell'area di scavo durante le sospensioni temporanee dei lavori

Durante il periodo di sospensione dei lavori e nella previsione di una lunga durata dello stesso, soprattutto per quanto concerne scavi all'aperto, se è necessario proteggere lo scavo o zone parziali dello stesso con una copertura, ad insindacabile giudizio della D.S., la copertura dovrà essere impermeabile, avere adeguata pendenza ed eventuale canale di gronda e falda debitamente larga onde evitare che le acque di scolo danneggino l'area indagata. Per la messa in opera varranno le indicazioni di cui al punto B 7.1.

Nel caso di ambienti sotterranei con accesso dal piano di campagna si procederà in conformità delle normative vigenti.

Le zone di scavo che non necessitano di una vera e propria copertura, ma che debbano comunque essere "sigillate" sino alla ripresa dei lavori potranno essere parzialmente interrato con materiale inerte secondo le indicazioni della D.S., ponendo un idoneo materiale protettivo a contatto con la superficie ancora non scavata. Per la successiva ripulita si procederà come al punto C 1.3.1.

B 7.3 Protezione definitiva dell'area di scavo dopo la chiusura e smontaggio del cantiere.

Tale protezione sarà oggetto di progettazione specifica.

B 8 QUADRETTATURA GENERALE DELL'AREA

Data la planimetria generale dell'area – ivi compresa la definizione dei capisaldi nella quale si siano identificati i limiti del cantiere, la dislocazione degli impianti e dell'area da indagare, si procederà per questa ultima a riportare sul terreno i limiti dell'area di scavo, mediante quadrettatura, secondo la maglia della dimensione più opportuna. La quadrettatura non dovrà comunque ostacolare le operazioni da svolgersi nell'area di scavo stessa.

B 9 GUARDIANIA DEL CANTIERE

La guardiania del cantiere sarà garantita nel rispetto delle norme vigenti.

Poiché il materiale archeologico è di proprietà dello Stato e riveste valore patrimoniale, la D.S. curerà che non venga lasciato nel deposito del cantiere materiale di pregio, curandone il sollecito trasporto presso locali idonei e sicuri.

Comunque una particolare attenzione sarà posta nella guardiania di cantiere, se necessario provvedendo all'installazione di un impianto di sicurezza provvisorio collegato con le Forze dell'Ordine.

B 10 TRASPORTO DEI MATERIALI

L'attività di eventuale trasporto di materiale deve garantire: sicurezza, deperibilità, non vibrazioni, isolamento del piano di carico, attenzione alle temperature etc. e comunque viene effettuato sotto il controllo della D.S. e con la responsabilità dell'appaltatore.

Art. 18 - Scavi (C)

Tutti gli operatori sono tenuti ad eseguire rigorosamente le prescrizioni della D.S., in particolare per quanto attiene la successione delle varie operazioni di scavo e documentazione.

C 1 PULIZIA DEL CANTIERE

C 1.1 *Diserbo*

Il diserbo dovrà essere eseguito a mano e/o meccanicamente con l'impiego di attrezzatura opportuna (roncole, decespugliatori, tosaerba, etc.) secondo le direttive della D.S.

C 1.1.A *Diserbo chimico*

C 1.1.B *Diserbo chimico in presenza di strutture o di monumenti affioranti.*

Tali interventi devono essere preceduti dalla compilazione di specifiche schede a cura della D.S. e devono essere limitati allo stretto indispensabile.

C 1.2 OPERAZIONI DI SCAVO

C 1.2.A *Scavo superficiale meccanico controllato o scorticatura superficiale*

Lo scavo superficiale meccanico controllato o scorticatura superficiale, che non dovrà in nessun caso superare lo strato superficiale agricolo (humus) per non intaccare e mescolare il livello di contatto con i primi strati di sottosuolo, dovrà essere eseguito sotto la stretta sorveglianza dalla D.S.

A discrezione della D.S. si potrà prevedere l'uso di mezzi meccanici di vario tipo (dumpers) pala meccanica, mini escavatore (medio, piccolo, etc.).

C 1.2.B Scavo superficiale in terreno sassoso o con roccia affiorante.

Lo scavo superficiale, in terreno di natura sassosa o con roccia affiorante dovrà essere eseguito, secondo le direttive della D.S., manualmente, senza prevedere rimozione delle pietre altro che al termine della fase preliminare di pulizia. La rimozione delle medesime dovrà ugualmente avvenire a mano con particolare attenzione ai casi nei quali le pietre stesse possano rivestire interesse archeologico.

C 1.2.C Scavo superficiale in presenza monumenti o strutture affioranti

Lo scavo superficiale in presenza di strutture o monumenti affioranti dovrà essere eseguito a mano, secondo le direttive della D.S. e sotto il controllo di un suo rappresentante, delimitando con ogni cautela le strutture ed i monumenti stessi.

C 1.3 PULIZIA DI AREE E DI SCAVI O TRINCEE PRECEDENTI

C 1.3.A Pulitura di aree e di scavi o trincee protetti in interventi precedenti.

Nella pulitura di aree e di scavi o trincee protetti in interventi precedenti, secondo la direttiva della D.S. dovrà essere gradualmente asportato e contestualmente allontanato il materiale inerte di riempimento sino allo strato finale di isolamento delle strutture o dei livelli in precedenza raggiunti. Nel caso di aree molto vaste la progressione dei lavori da eseguire sarà indicata dalla D.S.

C 1.3.B Pulitura di aree e di scavi o trincee non protetti in interventi precedenti.

La pulitura di aree e di scavi o trincee non protetti in interventi precedenti dovrà essere eseguita obbligatoriamente secondo le direttive della D.S. e sotto il controllo di un suo incaricato, sino all'identificazione e delimitazione delle situazioni archeologiche precedentemente asportate.

C 2 SCAVI ARCHEOLOGICI A SEZIONE APERTA

C 2.1 Scavo a sezione aperta in terreni di nessun interesse archeologico, fino alla profondità di m 1.80

Lo scavo può essere eseguito con mezzi meccanici, a discrezione della D.S., oppure manualmente a seconda della localizzazione e della natura dei luoghi, sempre sotto stretto controllo della D.S.

C 2.2 Scavo a sezione aperta in terreni di nessun interesse archeologico, fino alla profondità eccedenti m 1.80, con eventuale ricorso ad opere provvisorie secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Lo scavo può essere eseguito, con mezzi meccanici, a discrezione della D.S., oppure manualmente a seconda della localizzazione e della natura dei luoghi, sempre sotto stretto controllo della D.S.

C 2.3 Scavo a sezione aperta in terreni di nessun interesse archeologico, posti superiormente a terreni di interesse archeologico, o comunque a piani da accertare e ricognire, da eseguirsi manualmente fino alla profondità di m 1.80 con eventuale ricorso a opere provvisionali secondo legge.

Lo scavo può essere eseguito, con mezzi meccanici, a discrezione della D.S., oppure manualmente a seconda della localizzazione e della natura dei luoghi, sempre sotto stretto controllo della D.S.

C 2.4 Scavo a sezione aperta in terreni di nessun interesse archeologico, posti superiormente a terreni di interesse archeologico, o comunque a piani da accertare e ricognire, da eseguirsi manualmente per profondità superiori m 1.80 con eventuale ricorso a opere provvisionali secondo legge.

Lo scavo può essere eseguito, con mezzi meccanici, a discrezione della D.S., oppure manualmente a seconda della localizzazione e della natura dei luoghi, sempre sotto stretto controllo della D.S.

C 2.5 Scavo a sezione aperta in terreni di nessuna attendibilità stratigrafica, da eseguirsi manualmente comprensivo di recupero e dell'accantonamento dei reperti fino alla profondità di m 1.80.

Lo scavo può essere eseguito, con mezzi meccanici, a discrezione della D.S., oppure manualmente a seconda della localizzazione e della natura dei luoghi, sempre sotto stretto controllo della D.S.

C 2.6 Scavo a sezione aperta in terreni di nessun attendibilità stratigrafica, da eseguirsi manualmente comprensivo di recupero e dell'accantonamento dei reperti per profondità superiori m 1.80 e con eventuale ricorso alle opere provvisionali secondo legge.

Lo scavo può essere eseguito, con mezzi meccanici, a discrezione della D.S., oppure manualmente a seconda della localizzazione e della natura dei luoghi, sempre sotto stretto controllo della D.S.

C 2.7 Scavo stratigrafico a sezione aperta in terreni di qualsiasi natura e varia consistenza da eseguirsi con metodologie varie fino alla profondità di m 1.80.

Lo scavo può essere eseguito, con mezzi meccanici, a discrezione della D.S., oppure manualmente a seconda della localizzazione e della natura dei luoghi, sempre sotto stretto controllo della D.S.

C 2.8 Scavo stratigrafico a sezione aperta in terreni di qualsiasi natura e varia da eseguirsi con metodologie varie per profondità superiori a m 1.80. manualmente e con eventuale ricorso alle opere provvisionali secondo legge.

Lo scavo può essere eseguito, con mezzi meccanici, a discrezione della D.S., oppure manualmente a seconda della localizzazione e della natura dei luoghi, sempre sotto stretto controllo della D.S.

C 3 SCAVI ARCHEOLOGICI A SEZIONE OBBLIGATA

C 3.1 Scavo a sezione obbligata in terreni di nessun interesse archeologico, fino alla profondità di m 1.80

Lo scavo può essere eseguito, con mezzi meccanici, a discrezione della D.S., oppure manualmente a seconda della localizzazione e della natura dei luoghi, sempre sotto stretto controllo della D.S.

C 3.2 Scavo a sezione obbligata in terreni di nessun interesse archeologico, fino alla profondità eccedenti m 1.80, con eventuale ricorso ad opere provvisionali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Lo scavo può essere eseguito, con mezzi meccanici, a discrezione della D.S., oppure manualmente a seconda della localizzazione e della natura dei luoghi, sempre sotto stretto controllo della D.S.

C 3.3 Scavo a sezione obbligata in terreni di nessun interesse archeologico, posti superiormente a terreni di interesse archeologico, o comunque a piani da accertare o riconoscere, da eseguirsi manualmente fino alla profondità di m 1.80

Lo scavo può essere eseguito, con mezzi meccanici, a discrezione della D.S., oppure manualmente a seconda della localizzazione e della natura dei luoghi, sempre sotto stretto controllo della D.S.

C 3.4 Scavo a sezione obbligata in terreni di nessun interesse archeologico, posti superiormente a terreni di interesse archeologico, o comunque a piani da accertare o riconoscere, da eseguirsi manualmente fino alla profondità di m 1.80 con eventuale ricorso a opere provvisionali secondo legge.

Lo scavo può essere eseguito, con mezzi meccanici, a discrezione della D.S., oppure manualmente a seconda della localizzazione e della natura dei luoghi, sempre sotto stretto controllo della D.S.

C 3.5 Scavo a sezione obbligata in terreni di nessuna attendibilità stratigrafica, da eseguirsi manualmente comprensivo di recupero e dell'accantonamento dei reperti fino alla profondità di m 1.80.

Lo scavo può essere eseguito, con mezzi meccanici, a discrezione della D.S., oppure manualmente a seconda della localizzazione e della natura dei luoghi, sempre sotto stretto controllo della D.S.

C 3.6 Scavo a sezione obbligata in terreni di nessuna attendibilità stratigrafica, da eseguirsi manualmente, comprensivo di recupero e dell'accantonamento dei reperti per profondità superiori a m 1.80 e con eventuale ricorso alle opere provvisorie secondo legge.

Lo scavo può essere eseguito, con mezzi meccanici, a discrezione della D.S., oppure manualmente a seconda della localizzazione e della natura dei luoghi, sempre sotto stretto controllo della D.S.

C 3.7 Scavo stratigrafico, a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e varia consistenza da eseguirsi con metodologie varie fino alla profondità di m 1.80.

Lo scavo può essere eseguito, con mezzi meccanici, a discrezione della D.S., oppure manualmente a seconda della localizzazione e della natura dei luoghi, sempre sotto stretto controllo della D.S.

C 3.8 Scavo stratigrafico a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e varia consistenza da eseguirsi con metodologie varie per profondità superiori a m 1.80. manualmente e con eventuale ricorso alle opere provvisorie secondo legge.

Lo scavo può essere eseguito, con mezzi meccanici, a discrezione della D.S., oppure manualmente a seconda della localizzazione e della natura dei luoghi, sempre sotto stretto controllo della D.S.

C 4 SCAVO STRATIGRAFICO

C 4.1 Scavo stratigrafico con semplice separazione e rimozione dei terreni, con strati presumibile potenza.

Lo scavo stratigrafico va eseguito a mano dall'operaio preferibilmente specializzato o da archeologo o comunque sotto il costante controllo di un archeologo, soprattutto per quanto attiene all'identificazione degli strati.

C 4.2 Scavo stratigrafico con separazione e rimozione dei terreni potenza superiore ai cm 20 (torbe, frane, etc.)

Lo scavo stratigrafico va eseguito a mano dall'operaio preferibilmente specializzato o da archeologo o comunque sotto il costante controllo di un archeologo, soprattutto per quanto attiene all'identificazione degli strati.

C 4.3 Scavo stratigrafico con strati di potenza inferiore ai cm 20 e difficoltà media di separazione e rimozione.

Lo scavo stratigrafico va eseguito a mano dall'operaio preferibilmente specializzato o da archeologo o comunque sotto il costante controllo di un archeologo, soprattutto per quanto attiene all'identificazione degli strati.

C 4.4 Scavo stratigrafico con strati di qualsiasi potenza con notevole difficoltà di rimozione e identificazione U.S..

Lo scavo stratigrafico va eseguito a mano dall'operaio preferibilmente specializzato o da archeologo o comunque sotto il costante controllo di un archeologo, soprattutto per quanto attiene all'identificazione degli strati.

C 4.5 Scavo stratigrafico con strati di qualsiasi potenza con notevole difficoltà di rimozione e situazione di contesto complesso.

Lo scavo stratigrafico va eseguito a mano dall'operaio preferibilmente specializzato o da archeologo o comunque sotto il costante controllo di un archeologo, soprattutto per quanto attiene all'identificazione degli strati.

C 5 MICROSCAVO DI STRATO O LIVELLO O DELIMITAZIONE REPERTI.

Microscavo di successione di strati di spessore minimo per un'altezza complessiva non superiore ai cm 5, in situazione stratigrafiche di particolare complessità o in corrispondenza di reperti di individuazione e recupero difficoltoso, da eseguirsi obbligatoriamente ad opera o sotto controllo dell'archeologo e, ove necessario restauratori e/o di altri specialisti.

C 6 SCAVO IN AMBIENTI INTERRATI.

Da eseguirsi rigorosamente a mano, ad opera di archeologo o di operai specializzati sotto controllo diretto dell'archeologo; un restauratore dovrà verificare lo stato di conservazione delle pareti del vano e le provvidenze da adottare in corrispondenza con il progresso dello scavo.

Massima cautela dovrà essere posta in prossimità dello strato di contatto con le pareti dell'ambiente, onde non siano in nessun caso, neanche accidentalmente, toccate da strumenti, soprattutto metallici.

C 6.1.1 Scavo in ambiente interrato privo di copertura, di dimensioni ridotte (non sup.a mq 15.00 ca.):

Va condotto, a seconda del caso, come scavo stratigrafico a sezione obbligata (C 3.5), come scavo stratigrafico (C 4) o come microscavo di strato o di livello di delimitazione di reperti (C 5).

C.6.1.2 Scavo in ambiente interrato privo di copertura, di grandi dimensioni.

Va eseguita una quadrettatura preliminare a maglia stretta e di seguito va condotto, a seconda del caso, come scavo archeologico a sezione aperta (C 2), come scavo stratigrafico (C 4) o come microscavo di strato o di livello di delimitazione di reperti (C 5).

C 6.2 Scavo stratigrafico in ambiente interrato privo di copertura, di qualunque dimensione, con copertura crollata.

Va condotto come scavo stratigrafico (C 4) ove la prima U.S. è costituita dalla stessa copertura crollata, che va identificata, pulita, rilevata e scavata.

Di seguito si occuperà, a seconda del caso, come scavo stratigrafico (C 4) o come microscavo di strato o di livello o di delimitazione di reperti (C 5).

C 6.3.1 Scavo stratigrafico in ambiente ipogeo parzialmente interrato, con ingresso frontale.

Va condotto come scavo di successione di strati di piccolo spessore, ciascuno per un'altezza non superiore a cm. 15 e per una profondità non superiore a cm. 50, procedendo in progressione fino al raggiungimento del livello interno del vano. A partire da questo si opererà, a seconda del caso, come scavo stratigrafico (C 4) o come microscavo di strato o di livello o di delimitazione di reperti (C 5).

C 6.3.2 Scavo stratigrafico in ambiente totalmente interrato, con ingresso frontale.

Va condotto come scavo di successione di strati di piccolo spessore, ciascuno per un'altezza non superiore a cm. 15 e per una profondità non superiore a cm. 50, procedendo in progressione fino al raggiungimento del livello interno del vano (distanza dal soffitto non superiore a m 1.25). A partire da questo si opererà, a seconda del caso, come scavo stratigrafico (C 4) o come microscavo di strato o di livello o di delimitazione di reperti (C 5). Qualora il vano sia molto ampio, si dovrà procedere in progressione per una profondità non superiore ai mt. 2 per volta. Lo stesso procedimento andrà eseguito qualora si trovino altre concamerazioni e vani ipogei comunicanti interrati.

C 6.3.3 Scavo stratigrafico in ambiente ipogeo parzialmente o totalmente interrato, con ingresso a pozzetto.

Lo scavo a pozzetto va condotto come scavo di successione di strati di piccolo spessore, ciascuno non superiore a cm 15, fino alla base o comunque sino alla identificazione dell'accesso frontale.

C 7 SCARNIFICAZIONE DI CROLLI O DI STRUTTURE E RIMOZIONE DI CROLLI.

C 7.1 Scarnificazione di crollo

Progressiva e totale rimozione della terra e di piccole pietre fino alla messa a nudo del livello di crollo, con recupero ed accantonamento dei reperti.

Nel caso di crolli di grande potenza o comunque di più livelli di pietrame sovrapposto, si dovrà procedere nello stesso modo alla progressiva scarnificazione e rimozione dei livelli successivi.

Va condotta manualmente da operai specializzati sotto diretto controllo dell'archeologo.

Massima cautela deve essere posta per accertare lo strato di assestamento del crollo e per evitare cedimenti.

C 7.2 Scarnificazione di strutture

Parziale rimozione della terra e di piccole pietre fino all'identificazione del livello superiore della struttura con recupero ed accantonamento dei reperti.

Va condotta manualmente o da operai specializzati sotto diretto controllo dall'archeologo.

A contatto con la struttura, sia superiormente che lateralmente, si dovrà evitare l'impiego di strumenti metallici e la pulizia dovrà essere conseguita con scopette o pennellesse o pennelli della morbidezza richiesta dalla natura e consistenza della struttura stessa.

Massima cautela deve essere posta per accertare la natura e consistenza della struttura stessa per evitare cedimenti.

C 7.3 Rimozione di crolli

Va condotta a mano o a macchina con l'impiego di idonei strumenti per il sollevamento di blocchi di dimensioni consistenti (paranco, gru, etc.), adottando tutte le necessarie norme di sicurezza sia per gli operatori che per evitare danni alle strutture dall'archeologo.

C 8 SMONTAGGIO, TRASPORTO E RIMONTAGGIO DI STRUTTURE O DI COMPLESSI DI REPERTI.

Da eseguirsi da restauratori o sotto lo stretto controllo di restauratori, previa esecuzione della più particolareggiata, esauriente ed articolata documentazione possibile, inclusa di rilievi in scala 1:1 su acetato e, ove opportuno, di riprese telecinematografiche.

In ogni fase delle operazioni, dalla progettazione alla sistemazione finale, si opererà secondo le indicazioni della Carta del Restauro del 1972 e, in casi di particolare complessità, con la consulenza dell'I.C.R.

Per i reperti di particolare delicatezza e di piccole dimensioni il prelievo sarà effettuato alla presenza o direttamente ad opera dei restauratori.

C 8.1.1 Smontaggio di reperti, complessi di reperti o parti di struttura di piccole dimensioni.

Delimitazioni del manufatto, isolamento dal terreno di scavo, consolidamento preliminare ed accurato rivestimento, imballo in fasce gessate, costruzione di idonea armatura intorno e sotto il manufatto, adattamento di stranghe o di altro sistema "a barella" per facilitarne il superamento e il trasporto.

Può essere indicato l'uso di un mezzo meccanico per la separazione del manufatto imballato dal terreno di scavo.

C 8.1.2 Smontaggio di complessi di reperti o parti di struttura di piccole dimensioni.

Delimitazioni del manufatto e suddivisione del medesimo, ove possibile, in sezioni trasportabili. Di seguito si opererà come in C 8.1.1.

D C.8.1. Trasporti di reperti, complessi di reperti o parti di struttura di piccole dimensioni.

Sollevamento del manufatto imballato dal terreno di scavo anche mediante mezzi meccanici o comunque con ogni sistema atto ad evitare o ridurre al minimo vibrazioni o urti.

Collocamento del manufatto imballato sul pianale del mezzo di trasporto, ulteriormente protetto sia inferiormente che lateralmente da uno strato consistente di materiale ammortizzante (quali stracci, ovatta, stoppa, sabbia). Predisposizione di una copertura per protezione dagli agenti atmosferici.

Il trasporto sarà effettuato con tutte le cautele ed il collocamento in laboratorio o in magazzino avverrà con lo stesso procedimento e con l'impiego, ove è possibile, del mezzo meccanico per evitare o ridurre al minimo le vibrazioni o gli urti.

C 8.1.3 Rimontaggio, nell'area di scavo, di reperti, complessi di reperti o parti di strutture.

Costituzione di idoneo supporto avente le caratteristiche di stabilità atte a sostenere il peso del manufatto consolidato da ricollocare. Il sostegno deve essere isolato sia dal terreno sul quale poggia, sia dal manufatto da ricollocare. Il sostegno da ricollocare, ovvero l'operazione deve essere interamente reversibile senza pregiudizio, tanto per l'area di scavo che per il manufatto da ricollocare.

Il sostegno deve essere costituito da materiale resistente al tempo ed alle intemperie e non dannoso per la conservazione del manufatto da ricollocare.

Il sostegno deve essere studiato accuratamente anche dal punto di vista estetico, perché sia accuratamente mimetizzato, oppure qualora la forma e le dimensioni non lo consentano, sia distinguibile ma non stridente con la situazione archeologica nella quale viene impiantato.

È opportuno prevedere dei segnali o adeguati pannelli didattici ed illustrativi per differenziare, nella lettura dell'area di scavo, le situazioni originali smontate e rimontate dagli elementi di sostegno e restauro.

Art. 19 - Trattamento preliminare dei reperti sul campo (D)

D 1 SETACCIATURA

Ferma restando la discrezionalità da parte della D.S. di ricorrere alla setacciatura, tale operazione viene comunque consigliata in relazione alle possibilità di recupero di reperti da essa offerta.

Le operazioni di setacciatura debbono essere condotte sotto la sorveglianza di collaboratori archeologi o da incaricato dalla D.S., vista la particolare delicatezza del lavoro.

La setacciatura può essere eseguita a mano o con setaccio sospeso, con maglie di dimensioni ritenute idonee dalla D.S.. Tale operazione va eseguita separatamente per ogni unità stratigrafica o livello o strato, secondo le indicazioni della D.S.

Prima di procedere a tale operazione è indispensabile che la D.S. verifichi la compatibilità del sistema con la natura dei materiali.

Qualora si ritenga opportuno far ricorso alla setacciatura ad acqua, per l'impianto di questo sistema si veda B.3.3.; il materiale di risulta dovrà essere smaltito con modalità analoghe a quelle previste nel punto E.

D 2 FLOTTAZIONE

Ferma restando la discrezionalità da parte della D.S. di ricorrere alla flottazione, tale operazione viene comunque consigliata in relazione alle possibilità di recupero di reperti (anche di minime dimensioni e di natura organica) da essa offerta. Le operazioni debbono essere condotte sotto la sorveglianza di collaboratori archeologi o di incaricato dalla D.S., vista la particolare delicatezza del lavoro.

Tale operazione va eseguita separatamente per ogni unità stratigrafica o livello o strato, secondo le indicazioni della D.S.

Prima di procedere a tale operazione è indispensabile che la D.S. verifichi la compatibilità del sistema con la natura dei materiali.

Qualora si ritenga opportuno far ricorso alla flottazione, per l'impianto di questo sistema vedasi B.3.3.

Il materiale di risulta dovrà essere smaltito con modalità analoghe a quelle previste nel punto B.

D 3 TRATTAMENTO PRELIMINERE DEI REPERTI

Da effettuarsi in base alle disposizioni che verranno impartite alla D.S.

D 4 TRATTAMENTO PRELIMINERE DELLE STRUTTURE

Da effettuarsi in base alle disposizioni che verranno impartite alla D.S.

D 5 CALCHI AI FINI CONSERVATIVI DI REPERTI, STRUTTURE E SUPERFICI.

Da effettuarsi in base alle disposizioni che verranno impartite alla D.S.

Art. 20 - Trattamento dei materiali di risulta (E)

E 1 ACCUMULO DEL MATERIALE DI RISULTA DURANTE LO SCAVO

(vedere anche B.1) Contestualmente alla determinazione, ad opera della D.S., di aprire una o più fonti di scavo, dovranno essere indicate una o più aree dove accumulare la terra di risulta per poter procedere, se del caso, alla setacciatura od alla flottazione, prima della rimozione .

Particolare attenzione dovrà essere posta:

- a) nell'evitare eccessive pendenze che possano rendere pericoloso l'accumulo

- b) nell'evitare di ricoprire strutture o superfici non scavate, salvo impiego di adeguati isolanti (fogli di polietilene od altro)
- c) nell'evitare, ove le trincee o le fronti di scavo siano ravvicinate, che la terra di risulta possa mescolarsi e che l'andirivieni di uomini e mezzi possa provocare intralci al lavoro.

Nell'identificazione di aree e spazi adeguati all'accumulo del materiale di risulta va tenuta particolarmente presente l'eventualità di dover tenere separata la terra di ogni strato (o di ogni taglio) qualora le condizioni di umidità non consentano di procedere immediatamente alla setacciatura; in tal caso ogni accumulo di terra deve essere identificato da una tabella recante tutte le indicazioni della trincea di provenienza.

È comunque opportuno, anche ai fini di un eventuale impiego successivo (E.2.1.) tenere separati terra e pietre di maggiori e di minori dimensioni.

E 2.1 RACCOLTA ED UTILIZZAZIONE DEL MATERIALE DI RISULTA.

Una volta eseguite le operazioni di setacciatura o di flottazione o qualora non siano state necessarie, andrà valutata, da parte della D.S., l'eventualità che il materiale di risulta possa essere utilizzato, nell'ambito delle aree di scavo, per riempimenti, recinzioni, muretti a secco, terrapieni, colmate di aree umide, sopraelevazioni provvisorie, camminamenti, protezioni di superfici non scavate, realizzazione di strati di sacrificio a protezione delle strutture, sigillature di strati o di vani in caso di rischio di scavo clandestino o altro. In tali casi i materiali di risulta non verranno caricati e trasportati alla discarica, ma resteranno sul posto in attesa dell'utilizzazione finale.

E 2.2 TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA ALLA DISCARICA O ALTROVE.

Quando, ad insindacabile giudizio dalla D.S., il materiale di risulta potrà essere allontanato dall'area dello scavo, esso verrà caricato, manualmente o meccanicamente, su mezzi meccanici e trasportato alla pubblica discarica od in altro luogo che sia stato precedentemente concordato con i rappresentanti del Comune od altri Enti, senza ciò comporti oneri aggiuntivi a carico della D.S.. Il carico ed il trasporto del materiale sarà effettuato ponendo massima cura a non danneggiare strutture e superfici non scavate (si veda anche B.3.4.) e a non intralciare o disturbare i lavori in corso.

Art. 21 – Esecuzione di rinterro (F)

F 1 ESECUZIONE DELLE TRINCEE

Il rinterro delle trincee al termine delle operazioni di scavo e dopo che tutta la documentazione necessaria sarà stata predisposta, verrà effettuato, manualmente o meccanicamente secondo quanto indicato dalla D.S., avendo cura, soprattutto nel caso che il terreno circostante non sia stato oggetto di scavo, di isolare il fondo e le pareti della trincea con idonei materiali isolanti. Sul fondo è opportuno lasciare una o più targhette con indicazione delle coordinate della trincea e dell'anno di scavo. Gli strati di materiale isolante devono essere tanto più consistenti quanto più il terreno presenta condizioni di umidità. Nel caso in cui si preveda di riaprire la trincea, si eviterà nel riempimento l'impiego di pietre oltre che nei livelli superiori e previo collocamento di diversi strati di terra fine e sabbia come ammortizzatore.

F 2 ESECUZIONE DI RINTERRO DI VANI E DI COPERTURA DI STRUTTURE

Le modalità ed i materiali necessari per il rinterro di vani o per la copertura di strutture dovranno essere valutati caso per caso dalla D.S. insieme con i restauratori, soprattutto in presenza di intonaci, paramenti murari degradati, superfici di arenaria, marna o calcare in stato di disfacimento, strutture pericolanti o altre situazioni problematiche. In tali casi sarà opportuno prevedere un adeguato consolidamento o puntellamento prima che venga eseguito il rinterro.

Qualora invece le condizioni lo consentano, nell'esecuzione del rinterro particolare attenzione sarà posta nell'isolamento delle superfici e delle strutture, e nell'impiego di materiale di grana fine per una parte o per tutto il riempimento.

Si valuterà con attenzione il modo per ottenere una efficace protezione dalle acque meteoriche e dagli agenti atmosferici, nel caso di zone di particolare umidità si studierà un adeguato sistema di drenaggio o di scorrimento delle acque (si veda anche B.7.1. e B.7.2.).

Art. 22 - Documentazione (G)

Le attività previste in questa voce dovranno essere obbligatoriamente eseguite da specialisti per ciascuna delle materie interessate, e- in ogni caso – sotto la direzione costante dell'archeologo.

G 1 DOCUMENTAZIONE DELLO SCAVO IN CORSO D'OPERA.

La documentazione dello scavo in corso d'opera dovrà prevedere, secondo le indicazioni della D.S.

G 1.1 *Redazione del giornale di scavo.*

In cui vengano segnalati tutti gli interventi effettuati, le motivazioni che ne sono alla base, tutte le decisioni prese, non altrimenti apprezzabili tramite le schede di US, nonché i dati riguardanti l'attività del personale, dei mezzi e/o dell'impresa e/o degli specialisti presenti sul cantiere di scavo e qualunque altra informazione utile alla maggiore comprensione "a posteriori" del lavoro.

G 1.2 *Redazione delle schede US, USM, USR, TMA.*

Contestualmente all'individuazione ed alla rimozione delle diverse unità stratigrafiche.

G 1.3 *Esecuzione della documentazione fotografica (b/n, colori, diapositive).*

La D.s. disporrà, altresì, l'esecuzione di documentazione telecinematografica.

G 1.4 *Esecuzione della documentazione grafica*

Piante di strato, sezioni, planimetrie, prospetti, assonometrie, in scala da disporsi a cura della D.S.

G 1.5 *Registrazione e classificazione informatizzata dei reperti di scavo.*

Possibilmente da eseguirsi giorno per giorno in concomitanza con l'andamento dei lavori. In tale operazione sarà opportuno predisporre un apposito programma di immissione e gestione informatica dei dati, adeguato alle quantità delle informazioni da gestire.

G 1.6 *Fotogrammetria computerizzata delle strutture (piante e prospetti) qui o A.2*

G 2 DOCUMENTAZIONE FINALE

G 2.1 *Realizzazione di schede su modelli ICCD.*

Per la documentazione finale dello scavo, oltre a quanto detto al punto G.1, dovranno essere utilizzate schede SAS, attraverso le quali si possono porre in relazione tra loro tutte le informazioni raccolte durante l'indagine archeologica (dati geografici, catastali, carte tematiche, dati cronologici, geomorfologici, geologici, podologici del sito, la metologia dello scavo, la sequenza culturale, l'interpretazione storica, lo studio analitico dei reperti mobili, tabelle TMA e RA dei singoli oggetti, la documentazione fotografica e grafica, piante composite per fasi, diagramma stratigrafico; eventualmente dati di archivio relativi al sito oggetto di indagine). Le schede SAS dei singoli saggi dovranno poi confluire nelle schede MA e CA.

G 2.2 RELAZIONE SCIENTIFICA E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI.

Le risultanze dello scavo – corredate dalla necessaria documentazione – dovranno essere esposte in una relazione scientifica preliminare, tale da poter essere immediatamente pubblicata o consegnata immediatamente per la pubblicazione sull'organo ministeriale competente (Bollettino di Archeologia)

G 2.3 SINTESI DIDATTICA.

Una sintesi della predetta relazione scientifica dovrà essere realizzata in forma didattica per poter costituire un'illustrazione del sito da presentare al pubblico. Nel caso di cantieri di lunga durata, conformemente alle indicazioni della D.S., dovrà essere prevista una presentazione in corso d'opera dell'intervento e del suo significato, compresa –se opportuno – l'organizzazione di visite guidate.

G 2.4 PROPOSTE TECNICO-SCIENTIFICHE.

Sulla base dei dati emersi dalla schedatura scientifica del sito nel suo complesso, si dovrà inoltre stilare una relazione tecnico – scientifica in cui si proponano, secondo le direttive della D.S. – iniziative di interventi per la salvaguardia e/o il restauro del sito.

Art. 23 - Prelievi di campioni ed analisi specialistiche da eseguirsi durante lo scavo (H)

Le attività previste in questa voce dovranno essere obbligatoriamente eseguite da specialisti per ciascuna delle materie interessate, con le metodologie proprie per ciascuna materia e – in ogni caso – sotto la direzione dell'archeologo.

H 1 PRELIEVI.

Nel corso dello scavo archeologico dovranno essere prelevati, secondo la direzione della D:S:, campioni di natura biologica (semi, pollini, pigmenti, resti paleobotanici, paleofaunistici, paleoantropologici e paleontologi), campioni di manufatti di natura inorganica (malte, intonaci, stucchi, pigmenti, laterizi, ceramica) campioni di manufatti di natura organica (oggetti di legno, intrecci vari, carboni, etc.)

H 2 ANALISI

Se possibile ove è necessario, nel corso dello scavo ed entro breve arco di tempo dalla fine dello stesso, si dovranno eseguire analisi specialistiche quali:

- analisi antropologiche ed antropometriche (compresa la definizione del DNA)
- determinazione specie arborea
- dendrocronologia
- analisi geologiche
- analisi idrogeologiche
- analisi podologiche – ph terreno
- analisi climatologiche
- etc.

CAPO III - ESECUZIONE LAVORI

Art. 24 - Direttore dei Lavori per conto del Committente - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e salute

1. La Salerno Interporto S.p.A. si riserva il diritto di controllare e verificare in corso d'opera la perfetta osservanza da parte dell'appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte dell'appaltatore medesimo di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori.
2. A tal fine il "*Direttore dei Lavori per conto del Committente*", di seguito denominato "*Direttore Lavori*", con l'ausilio dei propri coadiutori, e raccordandosi con il Direttore Scientifico, controlla la buona e puntuale esecuzione dell'opera, provvede alla verifica dei materiali che saranno impiegati, agli accertamenti in corso d'opera, alla misurazione e alla contabilizzazione delle parti d'opera eseguite, alla emissione degli stati di avanzamento dei lavori e dello stato finale e impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per il coordinamento del procedere del lavoro o con eventuali altri appalti con i quali vi fosse interdipendenza esecutiva. Trasmetterà tutte le comunicazioni e le istruzioni all'appaltatore, con apposite comunicazioni scritte.
3. Per l'effettuazione dei controlli necessari allo svolgimento della propria attività, il Responsabile del Procedimento, il Direttore Lavori e i propri coadiutori hanno facoltà di accedere nei cantieri e nei luoghi dove si svolgono i lavori nei momenti e con la frequenza da loro ritenuta necessaria o opportuna per lo svolgimento del proprio compito.
4. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e di salute nominato dalla Salerno Interporto S.p.A., se necessario, durante la realizzazione

dell'opera dovrà assolvere agli obblighi di cui agli artt. 4 e 5 della L. 494/96 e sarà responsabile della perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, delle clausole contenute nel Capitolato relative al piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere e del rispetto delle norme in materia di sicurezza vigenti e sopravvenute.

5. Le persone all'uopo incaricate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, potranno accedere in ogni momento al cantiere al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni. La direzione del cantiere, con tutte le relative responsabilità di legge, è esclusiva competenza dell'Appaltatore.
6. La presenza del personale incaricato del Committente, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti non liberano pertanto l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelli incombenti in forza di leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori.
7. Parimenti, ogni intervento del Committente, del Responsabile del Procedimento, della Direzione Lavori e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori designati non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzare dei mezzi d'opera, macchinari e materiali: a tali funzioni si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l'Appaltatore.
8. Quanto precede vale anche per eventuali lavori compensati a consuntivo poiché trattasi esclusivamente di un metodo di contabilizzazione dei lavori che non incide in alcun modo sull'autonomia, i poteri e le responsabilità dell'Appaltatore.
9. La Direzione Lavori avrà la facoltà di rifiutare i materiali che giudicherà non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere che riterrà inaccettabili per deficienze di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso particolare. Avrà pure la facoltà di vietare la presenza di quei fornitori che riterrà inadatti all'espletamento delle forniture loro affidate.
10. Non verranno riconosciuti lavori di qualsiasi genere non preventivamente ordinati dalla Direzione Lavori e tutte le variazioni, relative al piano di sicurezza concordato con il Coordinatore per l'esecuzione, richieste dall'Appaltatore per proprie esigenze non concordate.

Art. 25 - Direttore Tecnico per conto dell'appaltatore

1. L'appaltatore dovrà nominare un proprio Direttore Tecnico in possesso dei requisiti di legge, il quale sarà anche responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti in merito all'organizzazione dei

- cantieri e all'esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità.
2. Il Direttore Tecnico per conto dell'appaltatore assume in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell'appaltatore, da questi delegate.
 3. Rimane fermo l'obbligo dell'appaltatore di svolgere attività di controllo sull'esercizio delle competenze delegate nonché l'esercizio diretto da parte dell'appaltatore di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate.

Art. 26 - Consegna dei lavori

1. Il Direttore Lavori invita l'appaltatore, con comunicazione scritta, a ricevere la consegna del lavoro, fissando il giorno, l'ora ed il luogo.
2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 22.11.2002 n. 266, la consegna dei lavori è subordinata alla consegna da parte dell'impresa appaltatrice nonché dei subappaltatori del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dalla competente Cassa Edile.
3. La consegna del lavoro verrà effettuata in relazione alla natura delle prestazioni da eseguire, sulla base dei disegni e di ogni altra documentazione risultante dal contratto.
4. Il Committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna ripartita delle aree, senza che ciò possa determinare alcun diritto a compensi o maggiori oneri da parte dell'appaltatore, sia in considerazione delle interferenze con le attività di bonifica ordigni bellici, sia in considerazione delle prescrizioni della Direzione Scientifica sugli interventi da eseguire.
5. Della consegna si redige processo verbale da firmarsi in contraddittorio dal Direttore Lavori e dall'appaltatore. Nel processo verbale verrà stabilita la data dalla quale incomincerà a decorrere il termine utile per l'ultimazione dei lavori.
6. Qualora l'appaltatore non si presenti nel momento stabilito a ricevere la consegna dei lavori, o si rifiuti di riceverla o di firmare il relativo verbale, gli viene assegnato un termine di 15 giorni, trascorso inutilmente il quale l'Ente ha diritto di risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., e di incamerare, ai sensi dell'art. 1382 c.c. la cauzione di esatta esecuzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
7. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

8. Ove viceversa l'Ente ritardasse la consegna oltre il termine di un anno dalla data di conclusione del contratto, per ragioni non imputabili all'appaltatore, questi acquisirà solo il diritto di recedere dal contratto, senza pretendere alcun risarcimento danni o compenso per mancato utile, ed avendo diritto solo alla restituzione della cauzione ed al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la formalizzazione del contratto.

Art. 27 - Rappresentanza dell'appaltatore

1. L'appaltatore, oltre a quanto prescritto dall'art. 25, deve designare un proprio rappresentante, ed eventualmente un suo sostituto, che sia idoneo a farne le veci in sua assenza, che abbiano piena responsabilità tecnica ed amministrativa in merito alla conduzione dell'appalto e siano muniti dei necessari poteri.
2. La persona del rappresentante o del suo sostituto potrà coincidere con quella del Direttore Tecnico per conto dell'appaltatore.
3. Il rappresentante dell'appaltatore o il suo sostituto dovranno essere reperibili in ogni momento e per tutta la durata dei lavori.
4. Al rappresentante dovrà essere conferito il potere di riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo.
5. Il rappresentante predetto dovrà ottenere il gradimento della Direzione Lavori e dovrà anche essere autorizzato ad allontanare dal cantiere, su semplice richiesta verbale del Direttore dei Lavori o del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, gli assistenti e gli operai non di gradimento dell'Amministrazione.
6. Il rappresentante di cui sopra, dovrà comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico conferitogli, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti per l'impresa dal presente capitolato.
7. L'appaltatore dovrà nominare inoltre il capo cantiere.

Art. 28 - Adempimenti dell'appaltatore in materia di mano d'opera

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare, per l'assunzione della mano d'opera occorrente per l'espletamento dell'appalto, le vigenti norme che disciplinano la domanda e l'offerta di lavoro.
2. Per la mano d'opera da impiegare in lavori che richiedano, in base alla normativa in vigore, ovvero al complesso degli atti facenti parte del contratto, specifiche abilitazioni professionali, l'appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta della Salerno Interporto S.p.A., i relativi certificati.
3. L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto dell'appalto, e se Cooperativa anche nei confronti dei soci, le

- condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori.
4. L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
 5. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
 6. E' fatto inoltre obbligo all'appaltatore di esibire in visione alla Salerno Interporto S.p.A., ogni qualvolta gli vengano richiesti e fino all'effettuazione del collaudo, i libri paga e assicurativi sui quali vengano riportate le documentazioni relative alle corrisposizioni delle paghe e delle indennità varie agli operai ed al pagamento dei contributi connessi alla retribuzione. In caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni dovute al personale dipendente, il Committente si riserva il diritto di effettuare il pagamento delle retribuzioni arretrate in applicazione dell'art. 13 del Capitolato Generale dei LL.PP. (D.M.145 del 19.4.2000).
 7. L'appaltatore ed i subappaltatori sono tenuti ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa Edile nell'ambito della provincia di Salerno nonché a comunicare al Direttore dei Lavori, trimestralmente, a partire dall'inizio dei lavori per tutta la durata degli stessi, le percentuali di incidenza della manodopera rispetto al valore complessivo dell'appalto, dei subappalti nonché delle forniture in opera.
 8. La Salerno Interporto S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, sia direttamente che a mezzo degli Ispettorati del Lavoro o degli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, per assicurarsi che, da parte dell'appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni suddette.
 9. L'appaltatore è obbligato altresì ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali e di qualsiasi specie in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori, accertata dalla Committente o ad essa segnalata dai competenti Uffici, la Committente previa comunicazione all'Impresa, e se il caso, agli Ispettori competenti dell'inadempienza accertata, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando la somma così accantonata a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non comunicherà l'avvenuto adempimento.
 10. L'inosservanza di tali norme, verrà contestata all'appaltatore dalla Salerno Interporto S.p.A. e costituendo grave inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto, potrà determinare la risoluzione in danno dell'appaltatore.

11. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (art. 36 L. 300/1970 e art. 18, L. 55/1990).
12. L'Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Casse Edile), assicurativi ed antinfortunistici ed il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dalla competente Cassa Edile, di cui all'articolo 2 della legge 22.11.2002 n. 266; trasmetteranno ogni quattro mesi copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi fino alla ultimazione dei lavori (art. 18, L. 55/1990).
13. Non si darà comunque corso al pagamento degli stati di avanzamento lavori e/o della rata di saldo senza l'esplicita dichiarazione dell'appaltatore di essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti interessati e senza la consegna da parte dell'impresa appaltatrice nonché dei subappaltatori del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dalla competente Cassa Edile, di cui all'articolo 2 della legge 22.11.2002 n. 266.
14. Resta inteso che tale dichiarazione non esonera l'appaltatore dalle sue responsabilità.
15. L'Appaltatore non potrà far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza la preventiva autorizzazione del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per l'esecuzione: qualora l'approvazione sia data per ragioni di convenienza e/o organizzative dell'Appaltatore, questi non avrà diritto ad alcun compenso oltre il corrispettivo contrattuale.
16. Qualora il Direttore Lavori ravvisi la necessità che i lavori siano continuati oltre il normale orario, oppure ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, valutato l'impatto sul piano di sicurezza a cura del Coordinatore per l'esecuzione ed indicate eventuali prescrizioni, ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo gli eventuali indennizzi che possono competergli e salva la eventuale formazione di nuovi prezzi.

Art. 29 - Norme antinfortunistiche e sull'igiene del lavoro

1. L'appaltatore, in relazione alla natura dell'appalto e alle condizioni ambientali ove si esegue il lavoro, ha l'obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le norme di sicurezza di carattere generale e speciale vigenti e sopravvenute nonché alle disposizioni che in materia venissero stabilite dalla direzione lavori.

2. L'appaltatore è tenuto a segnalare alla Salerno Interporto S.p.A. gli eventuali lavori e forniture occorrenti per la rispondenza alle norme sulla prevenzione infortuni e sull'igiene del lavoro di quanto eventualmente messo a disposizione o fornito dalla Salerno Interporto S.p.A. stessa. In mancanza sarà ritenuto responsabile di ogni danno conseguente.
3. Tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme di cui innanzi sono compresi e compensati nei corrispettivi dell'appalto.
4. I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti (artt. 5, 39 e 48, D.Lgs 626/1994). Il datore di lavoro dovrà inoltre osservare e far osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 626/94 e quanto previsto all'art. 9 del D.Lgs n. 494/96.
5. L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale qualificato, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo delegato dall'Appaltatore come responsabile per conto dell'Impresa del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori: anche per tale persona l'Ente, se necessario e a suo insindacabile giudizio, potrà esigerne l'allontanamento e la sostituzione.
6. L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro ed a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Ente, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai nei DPR 27.04.1955, n° 547- 07.01.1956, n° 164 19.03.1956, n° 302 - 19.03.1956, n° 303 e nei D. L.vi 19.09.1994 n° 626 e 14.08.1996, n° 494 e D.P.R. 03.07.03 n°222 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'opera, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme mediante il "Piano di sicurezza del cantiere" di cui all'art. 18, della L. 55/1990 e all'art. 31 della L. 109/1994, 41 DPR n. 554/1999 e s. m. e i., del quale il Direttore tecnico di cantiere, unitamente al Coordinatore dell'esecuzione del Piano di sicurezza, deve garantire il rispetto della più rigorosa applicazione: ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile sia penale, in caso di infortuni ricadrà pertanto interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevata sia il Committente sia la Direzione dei Lavori.

7. L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e al Direttore dei Lavori.
8. Salvi gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 4-ter, del D.Lgs 626/1994, l'Appaltatore può nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'attuazione di tutti i provvedimenti in materia.
9. L'Appaltatore provvederà, infine, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza come previsto nel piano di sicurezza ed all'art. 4, comma 5, lett. a) D.Lgs 626/1994.
10. L'appaltatore è tenuto a consegnare copia del proprio registro infortuni e di quello dei subappaltatori e dei fornitori in opera.
11. L'appaltatore, fermo restando l'obbligo della immediata comunicazione al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di ogni infortunio e/o incidente, è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al Direttore lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, la statistica degli infortuni (indice di frequenza e di gravità) occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti ed ai dipendenti dei subappaltatori.
12. Tale statistica dovrà essere distinta tra "addetti agli uffici di cantiere" e "addetti alla realizzazione delle opere" e sarà redatta secondo lo standard fissato dalla norma UNI 7249 "Statistica degli infortuni sul lavoro". In particolare dovrà essere utilizzato l'indice di frequenza degli infortuni accaduti, con l'astensione dal lavoro di almeno un giorno (escluso il giorno di accadimento), ossia di tutti quelli riportati sul registro infortuni.
13. Il dato sarà così determinato:
 - statistica addetti uffici di cantiere - $F_{uffici} = A/H * 1.000.000$
 - statistica addetti alla realizzazione delle opere - $F_{produzione} = A/H * 1.000.000$Dove F è l'indice di frequenza; A è la somma di infortuni accaduti nel mese (appaltatore e subappaltatori), che hanno comportato l'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello nel quale si è verificato l'infortunio stesso; H è la somma delle ore effettivamente lavorate nel mese (appaltatore e subappaltatori).
14. L'appaltatore dovrà inoltre, ottemperare a propria cura e spesa quanto eventualmente richiesto dagli enti preposti in ordine al monitoraggio sugli infortuni.
15. L'inosservanza delle misure prescritte nei Piani di sicurezza e coordinamento, nei Piani operativi della sicurezza, nelle Istruzioni per la protezione cantieri e comunque l'inosservanza delle disposizioni impartite dal Direttore lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e dal responsabile del procedimento

nell'esercizio dei rispettivi ruoli, inosservanza accertata e notificata all'appaltatore e dallo stesso non tempestivamente eliminata, comporta il non inserimento, nei primi successivi stati di avanzamento lavori, delle quote percentuali per oneri di sicurezza dovute all'appaltatore.

16. Tali quote saranno inserite, senza interessi, nel primo Stato di avanzamento successivo all'avvenuta regolarizzazione della situazione che ne aveva determinato la sospensione.
17. Resta salva la facoltà dell'ente di risolvere il contratto qualora le inadempienze rilevate fossero gravi e tali da pregiudicare, anche non necessariamente nell'immediato, la sicurezza fisica dei lavoratori e comunque di chiunque abbia accesso nelle aree di cantiere o nelle aree limitrofe.

Art. 30 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 33, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e dall'articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e s.m.i..
Il POS è redatto ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 03.07.03 n°222.

Art. 31 - Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del Decreto Legislativo n. 494 del 1996.
2. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici

compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

3. Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 32 - Cantieri e oneri connessi

1. Tutti gli oneri e obblighi del presente articolo, sono a carico dell'appaltatore e sono compensati con i prezzi di appalto.
2. La Salerno Interporto S.p.A. mette a disposizione dell'appaltatore le aree sulle quali devono essere eseguiti i lavori così come individuate nei grafici allegati al progetto.
3. L'appaltatore dovrà quindi procurarsi a propria cura e spese la disponibilità di altre eventuali aree che gli fossero necessarie per il cantiere.
4. Sarà cura ed onere dell'appaltatore, nel rispetto delle indicazioni riportate nel piano di sicurezza, il reperimento di idonee aree di cantiere e la relativa organizzazione.
5. Nell'ambito delle aree suddette, l'appaltatore dovrà predisporre locali idonei alle proprie necessità per deposito (anche dei materiali e manufatti forniti dal Committente), officina, uffici, spogliatoi, mensa e servizi sanitari.
6. Dovrà inoltre mettere a disposizione della Direzione Lavori adeguati locali chiusi di superficie globale non inferiore a mq 15, convenientemente illuminati, riscaldati e aerati, muniti di telefono, tavolo, sedie, armadio con chiusure di sicurezza ed un'adeguata superficie di pannelli di legno per affissione degli elaborati progettuali.
7. Per detti locali sia le operazioni di manutenzione e di pulizia che le spese di esercizio, telefoni incluso, faranno carico all'appaltatore.
8. Inoltre, prima di procedere all'impianto di cantiere, l'Appaltatore dovrà sottoporre al benestare del Direttore dei Lavori e del Coordinatore in fase di esecuzione, se nominato, una planimetria con l'indicazione dei locali, impianti, servizi, ecc.
9. Per l'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà disporre di attrezzature e mezzi d'opera perfettamente idonei ed adeguati al lavoro da compiere, rispondenti alle norme antinfortunistiche ed al piano di sicurezza. E' vietato l'uso di attrezzature e mezzi d'opera predisposti da altre ditte operanti nel cantiere, salvo esplicita autorizzazione della Direzione dei Lavori e del D.S..

10. Le maestranze dell'appaltatore dovranno essere dotate di ogni mezzo di protezione antinfortunistico richiesto da leggi e regolamenti e dal piano di sicurezza operativo.
11. Il Direttore dei Lavori potrà richiedere l'allontanamento delle maestranze che non si attenessero alle previste norme di sicurezza sul lavoro o, in caso di pericolo grave, la sospensione del cantiere.
12. Si fa obbligo all'appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla sorveglianza di tutto il cantiere anche per quanto riguarda i materiali di proprietà del Committente e consegnati all'Impresa, per la durata dei lavori. L'appaltatore inoltre dovrà impedire l'accesso a persone non addette, prevenire infortuni ed adottare ogni cautela necessaria e opportuna per evitare danni a terzi.
13. L'appaltatore dovrà comunicare i nominativi e le attribuzioni del proprio personale dipendente per il quale richiedere autorizzazione a risiedere continuamente o saltuariamente nel cantiere, nonché comunicare gli elementi identificativi degli automezzi autorizzati ad entrare nelle aree della Stazione Appaltante.
14. All'infuori delle persone autorizzate è tassativamente vietato pernottare nell'area del cantiere.
15. L'appaltatore dovrà dotare il proprio cantiere di lavoro di opportune protezioni quali steccati, reti, barriere di sicurezza, cavalletti, e in genere di tutte le opere provvisorie, ecc., regolarmente eseguiti secondo le norme di legge antinfortunistiche, secondo il piano di sicurezza e secondo quanto si renderà necessario durante la condotta dei lavori (in accordo con il D.S.).
16. A semplice richiesta della Direzione Lavori e/o del D.S. e/o del Coordinatore per l'esecuzione, se nominato, l'appaltatore effettuerà tutte le opere e le predisposizioni che saranno prescritte.
17. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai punti che seguono:
 - a) movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito della circolazione dei veicoli e delle persone addette lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - b) taglio di arbusti e vegetazione in genere per tutta l'area interessata.
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone sollevata la stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;

- d) l'assunzione in proprio di tutti i maggiori costi e/o oneri conseguenti a leggi, regolamenti, discipline tecniche in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, igiene e tutela dei lavoratori, progettazione, o comunque applicabili alle prestazioni oggetto dell'appalto anche se sopravvenute nel corso dell'esecuzione dell'appalto;
- e) le spese del trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera e quelle per provviste d'acqua;
- f) le spese per formare e mantenere i cantieri, magazzini e baracche ed illuminarli ove occorra;
- g) le spese occorrenti per mantenere, durante l'esecuzione dei lavori, anche con deviazione od altre opere provvisorie, la continuità delle acque, delle strade e delle condotte d'ogni specie;
- h) le spese di mano d'opera, di materiali, di attrezzi, di strumenti, di ponti di servizio, di occupazioni temporanee, per rilievi, tracciamenti, verifiche, esplorazioni, assaggi, capisaldi e simili, che possono occorrere dal giorno in cui cominciò la consegna fino al collaudo approvato;
- i) le spese per formare tettoie e baracche a ricovero degli operai, quelle per strade ordinarie e ferroviarie di servizio;
- j) le spese per tutte le imposte e tasse ordinarie e straordinarie vigenti e future e qualsiasi altra spesa relativa all'impresa;
- k) le spese per espropriazioni ed occupazioni temporanee non preordinata all'esproprio, per cave di materiali e cave di prestito, per depositi di materiali e di materie di rifiuto, per cantieri, baracche ricovero d'operai, strade, passaggi provvisori di strade o di acque, per abbattimento di piante, per deposito ed estrazione di materiali;
- l) le spese e le indennità a proprietari e coloni per soddisfare qualunque reclamo di terzi per guasti o danni alle proprietà pubbliche e private, e per qualunque altro titolo dipendente dalla gestione propria dell'impresa;
- m) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni ed i materiali che il Direttore dei Lavori riterrà opportuni;
- n) le spese per l'uso e la manutenzione di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto dall'Ente opere non comprese nel presente appalto;
- o) lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei Lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto dell'Ente e non comprese nel presente appalto;
- p) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo

sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

- q) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
- r) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- s) l'idonea protezione del materiale ritrovato a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa ai materiali ritrovati, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- t) l'esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 13x18, degli interventi in corso nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei Lavori;
- u) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Ente, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
- v) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera;
- w) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone ed alle cose, nonché guasti o sottrazione di materiali di proprietà della Stazione Appaltante, durante l'esecuzione dei lavori e durante la eventuale sospensione temporanea;
- x) le spese per la redazione e l'attuazione del Piano di sicurezza operativo di cui al precedente art. 30, per il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, a norma dell'art. 18, comma 8, della L. 55/1990 e art. 31, comma 2, L. 109/1994, e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro ed a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dell'Appaltatore, di eventuali subappalti e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Ente, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 547/1955,

- DPR 164/1956, DPR 303/1956, DPR 1124/1965, DPR 524/1982, D.Lgs 626/1994, D.Lgs 494/96, D.P.R. 222/03 e loro successive modificazioni nonché di tutta la normativa rilevante anche sopravvenuta;
- y) le spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o della località in cui si svolgono i lavori (D.Lgs 626/94);
 - z) le spese per la fornitura di sacchetti di plastica, cassette di plastica dura e quant'altro necessario per la sistemazione dei reperti;
 - aa) le recinzioni, le tettoie ed i parapetti a protezione di strade e passaggi aperti al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione di cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
 - bb) la redazione dei verbali e certificati di conformità degli impianti eventualmente installati, di cui all'art. 9 della L. 46/1990; ;
 - cc) la recinzione dei cantieri e ogni approntamento secondo quanto previsto nel Piano di sicurezza garantendo in ogni caso la solidità strutturale dei manufatti;
 - dd) l'apposizione di n. 1 tabella informativa all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 200 x 150, e la sua manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori; sul cartello come dispone la Circolare del Ministero dei LL.PP n. 1729/UL del 1° giugno 1990 e dal D.Lgs 494/96; devono essere indicati l'Ente, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'impresa, del progettista, del Direttore dei Lavori e dell'assistente ai lavori, ed anche, ai sensi dell'art. 18, 6° comma, legge 1990, n. 55, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché i dati di cui al comma 3, n. 3 dello stesso art. 18, nonché le indicazioni speciali inerenti il finanziamento che verranno comunicate dalla stazione appaltante, curandone i necessari aggiornamenti periodici; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Ente verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;
 - ee) le spese e gli oneri connessi e conseguenti allo smaltimento di macerie e rifiuti pericolosi e non pericolosi, in discariche autorizzate ivi compresi quelli per l'adempimento degli obblighi formali previsti dalla normativa in materia, il trasporto a qualsiasi distanza ed il pagamento dei tributi per il conferimento;
 - ff) il premio di assicurazione contro gli incendi ed i danni diretti e conseguenti da esso causati, comprendendo nel valore assicurato tutte le opere ed i materiali.
 - gg) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private od alle persone, sollevando con ciò l'Ente, la Direzione Lavori ed il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;

- hh) i lavori e le opere occorrenti per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio, attraversamento, interferenza, ecc., pubblico o privato interessato dalle opere in progetto, ivi compresi l'esecuzione di ricerche, rilievi, elaborazioni di domande, elaborati grafici e quanto altro occorra per ottenere dagli Enti le autorizzazioni necessarie allo spostamento o annullamento di tali infrastrutture;
- ii) la richiesta di autorizzazione alle Amministrazioni competenti per il transito dei mezzi di cantiere;
- ll) la custodia e la guardiana del cantiere nel periodo compreso tra la data di ultimazione dei lavori e la data di consegna delle opere al Committente;
- 18.** Le spese per la recinzione e guardiana del cantiere, sia di giorno che di notte, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili o simili, o in qualunque altro modo venga ordinato dalla Direzione lavori, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre ditte ed Enti che seguono lavori nella zona, ovvero di sistemazioni di pubblici servizi eseguiti dagli aventi governo delle medesime. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale provvisto della qualifica di guardia particolare giurata
- 19.** Qualora sull'originario piano di campagna (si intende per piano campagna il piano individuato dal rilievo planoaltimetrico - Tav. n°3) dovesse essere riscontrata la presenza di terreno di riporto, che secondo la D.S. non dovrà essere oggetto di indagine, dovrà essere allontanato dall'area di scavo senza alcun onere a carico dell'Ente.
- 20.** Restano a carico dell'appaltatore gli oneri per l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di metri 200, e quanto necessario per la successiva sistemazione del terreno precedentemente rimosso nell'area di scavo, dopo aver ultimato l'intervento ed essere stati autorizzati dalla D.S..
- 21.** L'appaltatore assume piena e completa responsabilità in caso di furto o deterioramento di attrezzi, mezzi d'opera o materiali di proprietà della Salerno Interporto S.p.A. o dell'appaltatore stesso, accatastati nelle aree messe a disposizione del medesimo o immagazzinati in baracche costruite su dette aree dall'appaltatore stesso o conservati in locali della Salerno Interporto S.p.A. messi a disposizione dello stesso o nelle aree di cantiere.
- 22.** Sono in ogni caso a cura e spese dell'appaltatore che ne sopporta tutti gli oneri connessi e conseguenti, la raccolta ed il trasporto degli sfridi di lavorazione, dei materiali di recupero, dei rifiuti e dei detriti ai punti di raccolta indicati dal Committente o alle discariche autorizzate dalle autorità competenti.

23. Sono in ogni caso a carico dell'Appaltatore tutte le spese necessarie ed accessorie, anche se non espressamente riportate nei prezzi unitari o nel presente capitolato, per la realizzazione dei lavori di indagine nel rispetto delle "DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ESECUZIONE DEI LAVORI" riportate al Capo II.

L'appaltatore deve porre ogni cura ed attenzione ed adempiere a tutte le prescrizioni impartite dal Committente al fine di evitare che per fatto suo o dei suoi dipendenti vengano compromesse la sicurezza e la regolarità della circolazione dei treni.

- Protezione dalle polveri

Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, così come sancito dall'art. 21 del D.P.R. 19 marzo 1956 n° 303.

Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione e la natura del materiale polveroso lo consenta si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.

Solo per i lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici particolari, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, la D.L. o il Coordinatore della progettazione per l'esecuzione, può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi di prevenzione.

Gli oneri per le attività di cui al presente punto sono compresi nel compenso complessivo corrisposto all'impresa.

Art. 33- Scavi e demolizioni

1. In occasione di interventi comportanti scavi di qualsiasi genere, demolizioni, formazione di paratie o di pali, trivellazioni e operazioni similari, l'appaltatore dovrà provvedere alla ricerca ed alla scoperta di eventuali cavi elettrici, telefonici, di segnalamento e simili, nonché di condotte idriche e di fluidi o gas in genere, con modalità atte ad evitare il loro danneggiamento. Il mantenimento della continuità e della funzionalità di detti cavi e condotte, nel corso dei lavori resta a carico dell'appaltatore ed i relativi oneri - come pure quelli per la ricerca e la scoperta - sono compresi e compensati nei corrispettivi di appalto.
2. Saranno a carico della Salerno Interporto S.p.A. soltanto le spese relative agli spostamenti a carattere definitivo che si rendessero necessari ad esclusivo giudizio della Salerno Interporto S.p.A..
3. L'appaltatore è obbligato, qualora sia ritenuto necessario dalla Salerno Interporto, a trasportare e depositare così come disposto dalla D.L., i materiali provenienti da scavi e demolizioni in qualunque sito indicato dal Responsabile del Procedimento, senza che questo costituisca onere aggiuntivo per l'Ente. Qualora l'Ente non individui alcun sito, sarà cura dell'appaltatore provvedere al trasporto a rifiuto del

materiale, come da prassi ed in conformità della normativa vigente, sopportandone gli oneri.

Art. 34 - Custodia dei cantieri

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di assicurare che la custodia dei cantieri venga affidata a persona provvista della qualifica di "guardia particolare giurata", ai sensi di legge.
2. È carico e cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

Art. 35 - Lavori in economia e in amministrazione e lavori urgenti

1. L'ente appaltante, è tenuto a servirsi dell'appaltatore solo per i lavori e/o provviste relative all'opera appaltata che siano tassativamente indicati nel contratto.
2. Esso ha il diritto di far eseguire, con mano d'opera, materiali e mezzi in genere da fornirsi dall'appaltatore, ai prezzi e alle condizioni contrattuali, oppure anche con operai e mezzi propri, tutte le opere non previste nel contratto, ma che siano di complemento a quelle formanti oggetto dell'appalto.
3. L'Ente si riserva comunque il diritto di eseguire nei modi anzidetti anche quelle opere che, pur facendo parte dell'appalto, venissero da esso, a suo esclusivo giudizio, ritenute particolarmente urgenti.
4. Quando l'Ente ricorra al detto procedimento di esecuzione dei lavori, l'appaltatore non ha diritto di reclamare indennizzi o compensi di sorta oltre quelli stabiliti in contratto e deve senz'altro fornire gli operai, i materiali ed i mezzi d'opera che gli siano richiesti dal Direttore dei lavori per conto della Salerno Interporto S.p.A..
5. Nei prezzi della mano d'opera, dei noleggi, dei materiali e dei mezzi d'opera indicati nella tariffa dei prezzi, è compreso e compensato anche l'obbligo dell'appaltatore di mantenere in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e mezzi d'opera necessari.

Art. 36 - Espropriazioni per la sede stabile dell'opera appaltata

1. Le operazioni necessarie e connesse alle espropriazioni occorrenti, e comunque alle occupazioni delle aree di intervento, per la sede stabile dell'opera e sue

dipendenze e per ogni altra opera oggetto dell'appalto, sono eseguite dall'Appaltatore sulla base delle direttive impartite dal Committente.

Art. 37 - Termine utile per l'esecuzione dei lavori – Penali

1. Per ogni giorno di ritardo sul termine utile per il compimento dei lavori di cui all'art. 5 è fissata una penale pari a € 75,00 (settantacinque/00).
2. La penale irrogata ai sensi del comma 1 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.
3. L'applicazione della penale non esclude o limita la responsabilità dell'appaltatore per ulteriori danni che dovessero derivare alla Salerno Interporto S.p.A., in particolare in relazione alla perdita e/o riduzione di finanziamenti pubblici.
4. Quando con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'appaltatore dà comunicazione scritta del compimento dei lavori, il Direttore lavori procede, in contraddittorio con l'appaltatore, alle necessarie constatazioni, redigendo il processo verbale di ultimazione dei lavori.
5. L'appaltatore non può mai esercitare il recesso dal contratto, né richiedere indennizzi o altro se, nonostante la sua diligenza e qualunque ne sia la causa, i lavori non abbiano potuto compiersi nel termine stabilito, quale che sia il maggiore tempo occorso per il loro compimento.

Art. 38 - Sospensione dei lavori e proroghe

1. Quando circostanze speciali quali, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali, impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi. In tal caso, l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che, nei limiti ed alle condizioni della disciplina vigente, determinano la necessità di redigere varianti in corso d'opera riconducibili: ad esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; a cause impreviste e imprevedibili; alla presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera o a rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale, sempreché si tratti di situazioni non prevedibili al momento della consegna dei lavori; ai casi stabiliti dall'art. 1664, c. 2, cod. civ., non prevedibili al momento della consegna dei lavori.

2. Le sospensioni ordinate dall'Ente entro i limiti di un quarto della durata complessiva del contratto - quale che ne sia la causa - non determinano alcun diritto dell'appaltatore a compensi, indennizzi o altro.
3. In ogni caso non vengono considerate sospensioni e non determinano alcun diritto dell'appaltatore a compensi, indennizzi o altro, le interruzioni determinate dalla necessità di conservare e catalogare i reperti rinvenuti, sulla base delle prescrizioni della D.S.
4. Nel caso di sospensione totale, il termine utile generale di cui all'art. 37, sarà differito di un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione.
5. Nel caso di sospensione parziale, l'eventuale proroga di detto termine verrà concordata in contraddittorio fra le parti.
6. In caso di mancato accordo, la durata della proroga verrà stabilita dal Responsabile del Procedimento della Salerno Interporto S.p.A., salvo il diritto dell'appaltatore di opporre riserva.
7. Quando l'appaltatore, per cause che l'Ente riconosca a lui non imputabili, non possa ultimare i lavori nel termine stabilito, può chiedere una proroga, che verrà concessa dall'Ente appaltante se riconosciuta giustificata purché la domanda pervenga prima che sia scaduto il termine anzidetto.
8. Qualora il regolare svolgimento dei lavori sia impedito solo parzialmente, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre viene disposta - dandone atto in apposito verbale - la sospensione parziale dei lavori non eseguibili, in conseguenza di detti impedimenti. Per quanto concerne gli effetti delle sospensioni parziali dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi in relazione alle cause che hanno determinato la sospensione medesima. Nel caso di sospensione parziale, l'eventuale proroga del termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori verrà concordata in contraddittorio tra le parti. In caso di mancato accordo, la durata della proroga verrà stabilita dal Direttore dei lavori, salvo il diritto dell'appaltatore di apporre, limitatamente all'entità della proroga medesima, riserva ai sensi e secondo i termini di cui all'art. 43.
9. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Committente per cause diverse da quelle stabilite dai commi precedenti, sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
10. Per le sospensioni illegittime il danno derivante sarà quantificato nel seguente modo:
 - a. le spese generali sono determinate nella misura pari al 6,5% dell'importo contrattuale, al netto delle spese generali stesse e dell'utile di commessa, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione
 - b. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi computati, per tutta la

durata della illegittima sospensione, sulla percentuale del 5% dell'importo contrattuale al netto dell'utile di commessa ed al tasso di cui all'art. 30 del D.M. 16.4.2000 n. 145, tale misura è comprensiva di ogni danno.

- c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore lavori;
- d. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui previsti dalle vigenti norme fiscali;

Ai soli fini del presente articolo, le spese generali sono presuntivamente determinate nella misura del 6,5% dell'importo di contratto; l'utile di commessa è presuntivamente determinato nella misura del 5% della sommatoria dei costi e delle spese generali

Al di fuori delle voci elencate al punto 9 del presente articolo, sono ammesse, a titolo di risarcimento, ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

- 11. Non sono ammesse, a titolo di risarcimento, quali ulteriori voci di danno neppure se documentate, gli oneri conseguenti alla mancata utilizzazione del personale e di macchinari ed attrezzature amovibili.
- 12. Quanto previsto nel presente articolo punto 9, si applica anche alle ipotesi di esecuzione in regime di sottoproduzione per ragioni imputabili al committente.

Art. 39 - Comunicazioni all'appaltatore

- 1. Tutte le comunicazioni all'appaltatore, dalla consegna dei lavori e fino al collaudo, verranno fatte dal Direttore dei Lavori per conto dell'Ente, mediante comunicazioni scritte.
- 2. Tali comunicazioni si intendono esecutive dal momento del loro recapito, anche a mezzo telefax, nel domicilio dell'appaltatore.
- 3. L'appaltatore è tenuto ad osservare le prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori per conto dell'Ente o dal suo sostituto e, anche in caso di contestazioni, non potrà sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori, salvo il diritto di avanzare domande, contestazioni o riserve.

Art. 40 - Responsabilità dell'appaltatore per danni

- 1. La Salerno Interporto S.p.A. non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'appaltatore ed ai suoi dipendenti, coadiutori e ausiliari autonomi, o alle loro cose, ovvero a terzi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.

2. Quando, comunque in connessione con l'esecuzione dei lavori, si verifichi un danno derivante, dipendente o connesso con l'esercizio o con il traffico ferroviario, l'appaltatore assume ogni responsabilità qualora non dimostri di aver adottato ogni provvedimento prescritto dal Capitolato, dal contratto, ovvero richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze, inteso ad impedire l'evento, o ad evitare il danno e non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato.
3. L'appaltatore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose della Salerno Interporto S.p.A. od a terzi (cose o persone), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità, impegnandosi a tenere sollevate ed indenni la Salerno Interporto S.p.A. da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse loro mossa da terzi.
4. In particolare l'appaltatore è direttamente responsabile della conservazione delle preesistenti condizioni di stabilità di fabbricati ed altri manufatti (ferroviari o di terzi) interessati dai lavori, per cui tutte le opere necessarie per riparare eventuali danni verificatisi in dipendenza dei lavori eseguiti fanno carico all'appaltatore stesso. All'uopo, prima dell'inizio dei lavori che potrebbero interessare fabbricati o manufatti o in qualsiasi altro momento in cui l'Ente dovesse ritenerlo necessario, l'appaltatore è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, alle constatazioni (testimoniali di stato) inerenti i fabbricati o manufatti di cui sopra, in contraddittorio con personale incaricato dall'Ente.
5. Sono a carico dell'appaltatore tutte le relative spese, comprese quelle per gli accertamenti catastali o per i relativi estratti, per disegni, fotografie, rilievi e misurazioni, nonché per gli avvisi ai proprietari.

Art. 41 - Obbligo dell'appaltatore di cooperare per verifiche e controlli della Salerno Interporto S.p.A.

1. In corso di esecuzione dei lavori e fino al collaudo delle opere, l'appaltatore, per l'esecuzione dei controlli, delle constatazioni in contraddittorio, dei rilievi contabili, delle verifiche e delle prove contrattualmente previste, deve provvedere a quanto all'uopo necessario, ivi comprese le prestazioni di personale, le installazioni, le apparecchiature, la strumentazione e le forniture dei materiali.
2. L'appaltatore deve altresì esibire, a richiesta del Direttore Lavori, i libri contabili e la documentazione relativa alla utilizzazione dei propri dipendenti nella

esecuzione dell'appalto e ogni altra documentazione inerente, compresi i contratti derivati conclusi con terzi per forniture o subappalti autorizzati dall'Ente.

Art. 42 - Verifiche nel corso dell'esecuzione del lavoro

1. I controlli e le verifiche dell'Ente nel corso del lavoro non escludono la responsabilità dell'appaltatore.
2. L'Ente, tramite il Direttore Lavori, qualora riscontri che l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi e le condizioni convenute e a regola d'arte, può fissare un termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali tempi e condizioni.
3. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto può essere risolto ai sensi del CAPO VII . Resta comunque ferma la garanzia dell'appaltatore, e tutti i diritti dell'Ente nei suoi confronti, ivi compreso quello al risarcimento del danno.

Art. 43 - Contestazioni e riserve dell'appaltatore nel corso dell'esecuzione del lavoro

1. L'appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva con la specificazione delle ragioni della domanda e delle cifre di compenso richieste, nel primo atto contabile successivo all'insorgenza dell'atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio e dal momento del manifestarsi iniziale se si tratti di fatti continuativi.
2. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
3. L'appaltatore ha, inoltre, l'obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che ha determinato il pregiudizio.
4. Nel caso in cui l'appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro.
5. Le riserve che non siano espressamente confermate sullo stato finale dall'appaltatore, si intendono rinunciate.
6. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute.

7. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l'ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
8. Qualora la contestazione dell'appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori ove l'appaltatore ritenga la sospensione fin dall'inizio illegittima.
9. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nello stato finale. In ogni caso, la riserva deve essere esplicita nei quindici giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio.
10. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l'appaltatore è tenuto ad iscrivere riserva volta a far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, semprechè abbia previamente diffidato per iscritto il Committente a riprendere i lavori, ai sensi dell' art. 38 comma 6.
11. Qualora per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione ed il Direttore dei Lavori registri in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie, l'onere per l'appaltatore di iscrivere immediata riserva diviene operante dalla data della predetta registrazione.
12. Il Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dall'iscrizione delle riserve comunica all'appaltatore le proprie decisioni.
13. In caso di reiezione, l'appaltatore, a pena di decadenza, deve chiedere entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, il riesame delle contestazioni, domande e riserve da parte del Responsabile del Procedimento.
14. Qualora le contestazioni, domande o riserve dell'appaltatore non vengano superate o composte nel modo indicato nei commi precedenti, esse saranno esaminate in sede di collaudo finale, salvo comunque quanto prescritto nel primo comma del presente articolo.

CAPO IV - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Art. 44 - Variazioni e aggiunte ai lavori

1. Nei limiti di cui alla vigente normativa, l'Ente ha facoltà di ordinare e l'appaltatore è obbligato a dar corso, in qualunque stadio dell'appalto ed alle stesse condizioni contrattuali, a tutte le variazioni che l'Ente reputi necessarie all'opera appaltata e che non mutino l'oggetto dell'appalto e/o la natura dell'opera in esso prevista senza che perciò l'appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o compenso oltre a quanto previsto al successivo 3° comma.
2. Le variazioni e le aggiunte regolarmente autorizzate determineranno correlative variazioni (in aumento o in riduzione) del corrispettivo complessivo;
3. Nessuna variazione ed aggiunta ai lavori può essere eseguita dall'appaltatore senza ordine scritto del Direttore dei Lavori per conto della Salerno Interporto S.p.A.;

Art. 45 - Aumento o diminuzione dei lavori appaltati

1. Non costituiscono variazioni al progetto sono considerati varianti i lavori di cui all'art. 2 comma 4, giuste prescrizioni della Direzione Scientifica della Sovrintendenza Archeologica, non.
2. In ogni caso non risultano applicabili gli artt.1660 e 1661 c.c., l'appaltatore rinuncia espressamente al diritto di recesso per qualsiasi variazione apportata dal committente all'oggetto ed alle modalità dell'appalto di qualunque importo, in aumento o diminuzione.
3. L'appaltatore avrà diritto unicamente al prezzo delle maggiori prestazioni eseguite sulla base di quanto previsto nel capitolato, con esclusione di qualsiasi indennità.
4. Per quanto non previsto si applica l'art. 10 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 30.

CAPO V - CONTABILITA' LAVORI

Art. 46 - Corrispettivi

1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto saranno compensati a misura sulla base della contabilizzazione dei lavori.
2. I prezzi offerti dall'appaltatore sono stati determinati dallo stesso in base a propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime, e risultano congrui.
3. I prezzi stessi comprendono e compensano tutte le opere, forniture e prestazioni oggetto dell'appalto, gli oneri di cui al presente capitolato e comunque tutti gli oneri diretti e indiretti, nessuno eccettuato, che l'appaltatore dovrà sostenere per osservare tutte le prescrizioni esecutive del presente Capitolato nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente appalto.
4. L'importo complessivo per gli oneri di sicurezza si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere occorrente per dare le relative attività finite, realizzate a perfetta

regola d'arte, con le garanzie previste, perfettamente aderenti alla documentazione d'appalto e nel rispetto di ogni norma, legge e regolamento vigenti, anche se non menzionati.

Art. 47 - Costatazioni e misurazioni dei lavori

1. Le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, salvo le eccezioni contemplate in contratto e quelle che fossero stabilite nei tariffari.
2. Le misure, le note e gli schizzi riflettenti i lavori medesimi, saranno iscritti in appositi libretti, i quali dovranno essere firmati, pagina per pagina, dal Direttore dei Lavori per conto dell'Ente o dai suoi coadiutori e dall'appaltatore, man mano che procederanno le constatazioni ed i rilievi, con cadenza da stabilire, almeno quindicinale o inferiore in relazione alla natura dei lavori.
3. Nel caso che l'appaltatore si rifiutasse di intervenire alle constatazioni suddette e di firmare le relative registrazioni sui libretti, o pretendesse di firmarli con riserva, dopo regolare invito fattogli per iscritto dal Direttore dei Lavori, i suoi coadiutori eseguiranno ugualmente i rilievi in presenza di due testimoni, che potranno essere anche due operai addetti ai lavori, facendo nel libretto speciale annotazione del mancato intervento dell'appaltatore e del suo rifiuto di firmare. I due testimoni firmeranno nel libretto le constatazioni fatte, le quali costituiranno piena prova nei rapporti con l'appaltatore.
4. Per i lavori a prestazioni in genere contemplati nei tariffari ed ordinate dal Direttore Lavori, i quali in continuazione di esecuzione non si potessero più misurare, l'appaltatore è tenuto ad invitare in tempo utile il Direttore Lavori a procedere alle relative misurazioni. Ove per mancanza di ricognizioni fatte a tempo debito alcune quantità non si potessero più accertare, l'appaltatore dovrà accettare la valutazione che ne verrà fatta dalla Salerno Interporto S.p.A. e sottostare a tutte quelle spese e danni che da una ritardata ricognizione dovessero derivargli.
5. Per l'accertamento delle prestazioni fatte dall'appaltatore per i lavori in economia di cui all' articolo 35, sono tenuti speciali libretti di constatazione.
6. Nel caso in cui l'appaltatore non intervenga alle constatazioni o si rifiuti di firmare i libretti si procede nel modo stabilito per i libretti di misura dei lavori.

Art. 48 - Documenti contabili e tenuta dei documenti

1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono quelli indicati dagli artt. da 49 a 54, anche con l'ausilio di collaboratori contabili, con le modalità ivi specificate.
2. La contabilità verrà redatta tenendo distinti i lavori finanziati:
 - a. con i fondi POR assegnati con Delibera di Giunta della Regione Campania n. 2632 del 12.9.2003, in base a quanto previsto dal Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Campania e Beneficiari Finali dei fondi POR approvato con delibera di G.R. del 4.4.2003 n. 1366;
 - b. con i fondi di cui alla Legge n. 135 del 23.5.1997, come da Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17.12.2003, approvata con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio prot. 1231 del 22.12.2003;
 - c. con fonti diverse di finanziamento.

Art. 49 - Contabilizzazione e pagamenti in acconto

- 1 Gli avanzamenti delle opere verranno contabilizzati attraverso misurazioni geometriche, applicando i prezzi unitari al netto del ribasso d'asta.
- 2 L'importo degli oneri di sicurezza verrà contabilizzato incrementando l'importo di ogni stato di avanzamento di una percentuale ottenuta attraverso il rapporto tra il totale degli oneri per la sicurezza contrattualmente previsti e l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati.
- 3 Qualora, per effetto di eventuali varianti, si rendesse necessaria una variazione del compenso per gli oneri di sicurezza, nell'ultimo Stato di avanzamento lavori si procederà al conguaglio fra l'importo sino ad allora corrisposto e quanto effettivamente spettante all'appaltatore per gli oneri di sicurezza stessi.
- 4 Il pagamento di ogni stato di avanzamento verrà corrisposto al raggiungimento della cifra netta per lavori pari ad € 50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila/00) al netto del ribasso e delle ritenute e comprensivo della sicurezza; la rata di saldo verrà liquidata qualunque sia l'importo dopo l'ultimazione dei lavori, una volta intervenuto il collaudo.
- 5 Su ogni certificato di acconto sarà effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia pari al 0.50% sullo stesso ammontare, per l'assicurazione degli operai. Le ritenute a garanzia degli infortuni saranno restituite all'appaltatore dopo l'accettazione che segue il collaudo finale.
- 6 Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento delle rate di acconto successive alla prima, non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento a norma del precedente punto 4.

- 7 Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i sessanta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
- 8 Il termine per disporre il pagamento della rata di saldo non può superare i 90 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo salvo quanto disposto dall'art. 55.
- 9 Nel caso di sospensioni di lavori con durata superiore a 90 gg, si procederà comunque al pagamento in acconto degli importi maturati alla data di sospensione stessa al netto della ritenuta.
- 10 Il conto finale dei lavori, sarà redatto dal Direttore dei Lavori entro il primo trimestre della data del certificato di ultimazione dei lavori.
Ferma restando l'osservanza dei termini di cui al successivo art. 54, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e comunque non oltre il trentesimo giorno precedente il termine fissato in contratto per l'effettuazione del collaudo o per la verifica della regolare esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori e invita l'appaltatore a prenderne cognizione e a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.
- 11 Il conto finale si intende definitivamente accettato dall'appaltatore, qualora quest'ultimo non lo sottoscriva entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo ovvero lo sottoscriva senza riserve.
Nel sottoscrivere il conto finale l'appaltatore può apporre, nei modi e nei termini di cui all'articolo 43, soltanto le riserve che si riferiscano a fatti emergenti esclusivamente dal conto finale stesso ed è tenuto a confermare, a pena di decadenza, le riserve, sino a quel momento già iscritte negli atti contabili, che non siano state oggetto di composizione tra le parti.
- 12 In ogni caso si intendono compresi e compensati nei corrispettivi contrattualmente pattuiti, tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla stretta vicinanza dell'esercizio ferroviario, dalle limitazioni imposte dalle condizioni ambientali, dalle difficoltà di transito lungo le strade urbane e dalle limitazioni che possono essere imposte dalle Autorità locali, come pure tutti gli oneri dall'esecuzione eventuale in ore notturne in talune operazioni inerenti ai lavori.
- 13 Qualora si verificasse l'omissione di singole partite di lavoro nel registro di contabilità esse saranno inserite, senza che l'Appaltatore abbia diritto ad interessi, risarcimenti od indennizzi di sorta, nel registro di contabilità successivo alla loro rilevazione.
- 14 In caso di contestazioni dei criteri di contabilizzazione e liquidazione di singole partite di lavoro, le somme contestate se successivamente riconosciute dalla Salerno Interporto S.p.A. saranno inserite, senza che l'Appaltatore abbia diritto

- ad interessi, risarcimenti od indennizzi di sorta, nel registro di contabilità successivo all'avvenuto riconoscimento delle somme stesse.
- 15 L'Ente può ritenere le rate di pagamento in acconto quando a seguito di verifica in corso d'opera, l'appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni.
- 16 Non si darà comunque corso al pagamento degli stati di avanzamento lavori e/o della rata di saldo senza la consegna da parte dell'impresa appaltatrice nonché dei subappaltatori del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dalla competente Cassa Edile, di cui all'articolo 2 della legge 22.11.2002 n. 266.

Art. 50 - Ritardi nei pagamenti

1. Qualsiasi ritardo nella liquidazione delle rate di acconto e nei relativi pagamenti, non dà diritto all'Appaltatore di pretendere interessi, risarcimento danni od indennità di qualsiasi specie, salvo quanto disposto dai successivi commi.
2. Qualora il certificato di pagamento delle rate di racconto non sia emesso entro il termine di 45 giorni di cui al precedente articolo 49 punto 6 per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
3. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine di 30 giorni di cui al precedente articolo 49 punto 7 per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo il pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo il fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
4. Qualora il pagamento della rata di saldo non sia effettuato entro il termine di 90 giorni di cui al precedente articolo 49 punto 8 per causa imputabile alla stazione appaltante, e fatta salva l'applicazione dell'art. 55, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo del pagamento superi sessanta giorni, dal giorno successivo fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
5. Il saggio degli interessi di mora previsti dai precedenti punti 2, 3 e 4 è quello di cui all'art. 30 del D.M. 16.4.2000 n. 145, tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c.
6. Il pagamento si intende eseguito con l'emissione del relativo ordine da parte della Salerno Interporto S.p.A. e resta comunque subordinato alla presentazione di regolare fattura.
7. Sulle somme da pagare per le rate di acconto e la rata di saldo non decorrono gli interessi legali e moratori per il tempo intercorrente tra la spedizione da parte della

Salerno Interporto della documentazione occorrente per l'erogazione dei contributi e/o finanziamenti e la ricezione delle somme da parte degli Enti erogatori dei contributi e/o finanziamenti.

Art. 51 - Recupero di crediti - Compensazioni.

1. Le somme dovute dall'Appaltatore alla Salerno Interporto S.p.A. in dipendenza del contratto vengono recuperate in sede di liquidazione delle fatture e, in caso di insufficienza, compensate a termini del 2° comma del presente articolo.
2. Qualunque somma dovuta dall'Appaltatore alla Salerno Interporto S.p.A., a qualsiasi titolo, viene compensata sui pagamenti spettanti all'Appaltatore medesimo.
3. Se i crediti maturati dall'Appaltatore sono insufficienti, l'Appaltatore è tenuto a versare la differenza a saldo, salvo restando il diritto della Salerno Interporto S.p.A. di disporre della cauzione e dei relativi interessi ai sensi dell'art. 9 e di esperire l'azione ritenuta più conveniente per il reintegro dell'intero loro avere.

Art. 52 - Incedibilità dei crediti.

1. I crediti ed i debiti derivanti dal presente appalto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta da parte della Salerno Interporto S.p.A..
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 26, comma 5, della legge n. 109 del 1994 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.
3. Resta valido che la Salerno Interporto S.p.A. intende far salve, anche in relazione alle cessioni autorizzate, tutte le eccezioni e riserve che dovessero far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della Salerno Interporto S.p.A..

Art. 53 - Stato finale dell'appalto

1. Entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e comunque non oltre il 30° giorno precedente il termine per l'effettuazione del collaudo di cui all'art. 54, il

Direttore dei Lavori per conto dell'Ente compila lo stato finale dei lavori ed invita l'appaltatore a prenderne cognizione ed a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.

2. Se l'appaltatore non sottoscrive lo stato finale entro il detto termine o se lo sottoscrive senza riserve, lo stato finale stesso si intende da lui definitivamente accettato.
3. L'appaltatore nel sottoscrivere lo stato finale può opporre soltanto quelle riserve che si riferiscono a fatti emergenti esclusivamente dallo stato finale stesso e tali riserve devono essere formulate nei modi stabiliti dall'art. 43.
4. Ogni altra riserva, che non fosse già presentata nei termini e modi prescritti dallo stesso articolo 43, si dichiara espressamente nulla e di nessuna efficacia.

CAPO VI - COLLAUDO E ACCETTAZIONE

Art. 54 - Collaudo

1. L'Ente procede al collaudo del lavoro appaltato, a mezzo di propri collaudatori, entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.
Tutti i lavori oggetto di contributo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con i fondi di cui alla Legge n. 135 del 1997, evidenziati in contabilità separata ai sensi dell' articolo 48 dovranno essere sottoposti a verifiche di coerenza con il programma di attuazione ed a specifico collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per mezzo di una Commissione nominata dal Ministero.
2. Il collaudatore deve comunicare all'appaltatore in tempo utile, la data d'inizio delle operazioni di collaudo, invitandolo ad intervenire.
3. L'assenza dell'appaltatore o dei suoi rappresentanti alle operazioni di collaudo non ne infirmerà sotto alcun profilo i risultati né le conseguenze.
4. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di collaudo, con la sola esclusione di quelle relative al personale dell'Ente che è incaricato o partecipa al collaudo per conto dell'Ente.
5. Qualora si ravvisi la necessità di occupare od utilizzare anche in parte l'opera o il lavoro realizzato dall'appaltatore, anteriormente alle operazioni di collaudo, il Committente procede alla presa in consegna anticipata, previo assenso della D.S. e della Commissione di Collaudo per le parti di propria competenza.
Rimane fermo che la presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

Art. 55 - Pagamento del saldo e svincolo della cauzione

1. Il pagamento della rata di saldo, è disposto entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo previa:
 - a. deduzione delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo;
 - b. emissione della relativa fattura da parte dell'appaltatore almeno trenta giorni prima la scadenza del detto termine.
2. La cauzione definitiva di cui all'art. 9 è svincolata, a domanda dell'appaltatore, alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dall'ultimazione dei lavori risultante dal verbale di cui all'art. 53.

Art. 56 - Eccedenza su quanto fu autorizzato ed approvato

1. Qualora in sede di collaudo vengano rilevati lavori o parti di lavori meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzati dall'Ente, essi verranno ammessi in contabilità solo se riconosciuti indispensabili per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte e comunque quando l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, rientri nei limiti delle spese approvate; in caso contrario l'emissione del certificato di collaudo resta in parte sospesa e l'Ente si riserva di adottare le determinazioni conseguenti.

CAPO VII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO -

Art. 57 - Clausola risolutiva espressa

1. La Salerno Interporto S.p.A., ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui al presente Capitolato, ha il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'appaltatore sia inadempiente, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d'opera, anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
 - a. mancata presentazione per la formalizzazione del contratto entro il termine stabilito dall'Ente;
 - b. sospensione o rallentamento dei lavori da parte dell'appaltatore per periodi superiori a trenta giorni;
 - c. concessione, anche di fatto e senza previa autorizzazione scritta dell'Ente, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, del lavoro appaltato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - d. mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori, da parte dell'appaltatore, entro il termine a tal fine fissato dall'Ente;

- e. frode nell'esecuzione dei lavori;
 - f. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - g. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - h. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - i. rallentamento dei lavori senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - l. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, vigente e sopravvenuta in corso di esecuzione, o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 30 e 31 del capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza o dal Direttore dei Lavori;
 - m. mancata esecuzione, da parte dell'appaltatore, di tutti o di parte dei lavori appaltati entro il termine o i termini previsti in contratto;
La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione dell'Ente, da farsi con lettera raccomandata a.r.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, nonché in caso di fallimento, interdizione, inabilitazione o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 58 - Effetti e disciplina della risoluzione

1. La risoluzione del contratto, avvenga ai sensi del precedente articolo oppure in base alle norme generali del codice civile (art. 1453 ss.), obbliga l'appaltatore ad effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione in possesso dei cantieri senza ritardo alcuno, precisamente alla data specificata dall'Ente con apposita lettera raccomandata a.r. inviata all'appaltatore.
2. L'appaltatore è obbligato alla immediata riconsegna dei lavori nello stato di fatto in cui si trovano.
3. L'Ente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie e i materiali a piè d'opera dell'appaltatore.
4. Il Committente, nel comunicare all'appaltatore la propria determinazione di risolvere il contratto, stabilisce con un preavviso che non può essere inferiore a 15 giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza.

5. In apposito verbale di consistenza, redatto in contraddittorio tra le parti, vengono constatati: la situazione dei luoghi, i beni rilevati dall'Ente, lo stato di esecuzione delle opere, la consistenza dei cantieri.
6. Qualora l'appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle opere eseguite o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, l'Ente procederà alle constatazioni suddette in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale suddetto.
7. L'appaltatore ha l'obbligo di riconsegnare i lavori e di immettere l'Ente nel possesso dei cantieri a prima richiesta dell'Ente. L'appaltatore rinuncia a sollevare ogni e qualsiasi contestazione e ad opporsi (in qualsiasi forma, anche giudiziale) con il fine di evitare o ritardare il proprio obbligo di riconsegna dei lavori e di immissione dell'Ente nel possesso dei cantieri.
8. Comunque, in caso di ritardo nella riconsegna dei lavori e/o nell'immissione nel possesso dei cantieri, l'appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pari al ventesimo dell'importo presunto dei lavori, salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre 30 giorni, la penale sarà raddoppiata, sempre salvo il risarcimento del maggior danno.
10. L'appaltatore ha l'obbligo di ritirare quei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà, che l'Ente non intenda utilizzare.
11. Il ripiegamento dei cantieri è a carico dell'appaltatore, che dovrà provvedervi, anche in più riprese, secondo le disposizioni impartite dall'Ente di volta in volta, previa comunicazione scritta da farsi con anticipo di almeno 60 giorni.
12. Qualora l'appaltatore non vi provveda, le operazioni di ripiegamento saranno eseguite a cura dell'Ente e con onere a carico dell'appaltatore.
13. I lavori, anche se non finiti, ma eseguiti regolarmente, sono contabilizzati secondo i corrispettivi e alle condizioni di contratto.
14. L'Ente per tutto quanto acquisito ai sensi del presente articolo, dovrà riconoscere all'appaltatore un compenso calcolato per quanto possibile sulla base dei corrispettivi di contratto; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo, sulla base dei prezzi di mercato per beni uguali o simili.
15. Dal momento in cui il contratto viene risolto, l'appaltatore non avrà diritto a percepire alcun compenso fintanto che i lavori non siano completamente ultimati.
16. Qualora all'avvenuta ultimazione dei lavori da parte dell'Ente o di altri, il costo totale sostenuto dall'Ente per la complessiva esecuzione e completamento dei lavori risultasse superiore a quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto all'appaltatore se detti lavori fossero stati dallo stesso ultimati, l'appaltatore dovrà rifondere all'Ente il maggior costo, e l'Ente avrà diritto di trattenere tali maggiori

costi dalle somme ancora dovute all'appaltatore, nonostante eventuali contestazioni di questo ultimo, fermi restando tutti gli altri diritti dell'Ente.

Art. 59 - Recesso del contratto

1. L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori.
2. Il recesso dell'Ente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'appaltatore con lettera raccomandata a.r.
3. L'appaltatore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dall'Ente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno, e nello stato di fatto in cui si trovano.
4. L'appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.
5. A titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e/o pretese dell'appaltatore, l'Ente corrisponde a questo ultimo il 5% dell'ammontare dei lavori non eseguiti fino ai quattro quinti dell'importo contrattuale, con deduzione del compenso per quanto eventualmente rilevato dall'Ente ai sensi del comma successivo.
6. L'Ente ha facoltà di acquisire ai sensi del precedente articolo 58 gli impianti di cantiere, le opere provvisorie e i materiali a piè d'opera dell'appaltatore.
7. Se l'Ente non provvede alla consegna dei lavori entro il termine di un anno dalla conclusione del contratto, l'appaltatore ha diritto di recedere dal contratto, senza peraltro poter vantare alcun diritto o pretesa per danni, spese, mancato guadagno o altro nei confronti dell'Ente.